

COMUNICATO UFFICIALE N.208 DEL 28 SETTEMBRE 2018

Consiglio federale n. 2 – Roma, 28 settembre 2018

DELIBERA N.102/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto in particolare l'art. 14 dello Statuto federale;
- considerato il provvedimento di inibizione comminato fino al 9 Aprile 2020 a carico del Presidente del Comitato Provinciale di Catania Sig. Michelangelo Sangiorgio;
- preso atto delle dimissioni dei Componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale di Catania pervenute in data 20 Settembre u.s.;
- preso atto altresì che il Sig. Carmelo Carbone, Vice Presidente del Comitato Provinciale di Catania, ha manifestato la propria indisponibilità ad assumere la gestione ordinaria nonché a svolgere tutte le attività propedeutiche per il rinnovo dell'organo periferico decaduto;
- ravvisata la necessità nominare un Commissario Straordinario per consentire il proseguimento dell'attività ordinaria del Comitato Provinciale;
- individuata nella persona del Vice Presidente federale Vicario Gaetano Laguardia la persona idonea a ricoprire l'incarico di Commissario Straordinario del Comitato Provinciale di Catania;
- preso atto della disponibilità del Dott. Gaetano Laguardia a ricoprire tale incarico;

DELIBERA

di nominare il Dott. Gaetano Laguardia Commissario Straordinario del Comitato Provinciale di Catania affinché analizzi la situazione numerica delle società affiliate e ponga in essere i conseguenti adempimenti di competenza.

DELIBERA N. 103/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visti il comma 1 lett. b) ed il comma 5 dell'articolo 67 del Regolamento CIA rubricato "*Doveri dei tesserati*" in cui si stabilisce che tutti i tesserati CIA, per quanto di competenza, hanno l'obbligo di sottoporsi a visita medica di idoneità specifica per il tipo di attività da svolgere, secondo quanto disposto dalla Federazione per ogni anno sportivo. La mancata presentazione del certificato di idoneità di cui al comma comporterà l'immediata sospensione dall'attività sino all'avvenuta ultimazione delle procedure previste e l'inserimento della certificazione stessa nel sistema informatico federale;

- visto l'articolo 17 del Regolamento Sanitario in cui si disciplinano le modalità di acquisizione del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica degli arbitri in attività;
- visti gli articoli 1 e 2 dello Statuto CONI in cui si stabilisce che Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano è la Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e che il CONI presiede, cura e coordina l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale;
- considerato che il CONI gestisce l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, struttura sanitaria e scientifica d'eccellenza, che ha il compito istituzionale di tutelare lo stato di salute dei tesserati delle Federazioni Sportive Nazionali;
- considerato altresì che l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport rappresenta l'unica struttura CONI di riferimento per le Federazioni Sportive Nazionali, sul territorio nazionale;
- ritenuto opportuno avvalersi della struttura dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport "Antonio Venerando"- Roma, per le visite mediche utili al rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica degli arbitri impiegati nel Campionato di Serie A maschile;
- vista la circolare pubblicata dal Comitato Italiano Arbitri il 28 giugno 2018 relativa al Tesseramento a.s. 2018/2019 con la quale vengono fissate anche le modalità di rimborso delle spese sostenute per il rilascio della certificazione medica obbligatoria per svolgere l'attività agonistica;
- preso atto che la FIP intende farsi carico delle spese necessarie alle visite mediche presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI "Antonio Venerando" - Roma degli arbitri impiegati nel Campionato di Serie A maschile;
- valutato di dover codificare, all'interno delle norme del Settore CIA, il principio per cui tutti gli arbitri impiegati nel Campionato di Serie A maschile debbano obbligatoriamente sottoporsi alle visite mediche necessarie al rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI "Antonio Venerando" - Roma, fermo restando che la FIP si assumerà gli oneri di viaggio ed eventuale vitto e alloggio dei tesserati coinvolti;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

- di stabilire l'obbligatorietà, per tutti gli arbitri impiegati nel Campionato di Serie A maschile, di sottoporsi alle visite mediche necessarie al rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI "Antonio Venerando"- Roma, fermo restando che la FIP si assumerà gli oneri di viaggio ed eventuale vitto e alloggio dei tesserati coinvolti;
- conferire mandato alla Commissione Carte federali di introdurre tale obbligatorietà all'interno delle norme di Settore.

DELIBERA N. 104/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 58, comma 5 dello Statuto federale nel quale è stabilito che la FIP può rimettere ad apposita convenzione, stipulata tra la Lega riconosciuta e la Federazione, in conformità ai regolamenti ed alle direttive federali, la definizione degli ambiti operativi delle Leghe e dei rapporti con la FIP;

- vista la propria delibera n.6/2014 del 18 luglio 2014 con cui è stata approvata la convenzione FIP – Lega Basket Serie A in vigore sino al 30 giugno 2017 senza possibilità di tacito rinnovo;
- vista la propria delibera n.347/2017, assunta in occasione della riunione dell'11 aprile 2017, con la quale è stata prorogata sino al 30 giugno 2018 la convenzione in vigore tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Basket Serie A, approvata con propria delibera n.6/2014 del 18 luglio 2014, sopra citata;
- vista la delibera n.245/2018, assunta in occasione della riunione del 26 gennaio 2018, con la quale sono stati definiti i nuovi criteri di eleggibilità ed iscrizione a referto per il Campionato di Serie A per gli anni sportivi 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
- vista la propria delibera n.369/2018, assunta in occasione della riunione dell'11 maggio 2018, con la quale sono state recepite le richieste della Lega Basket Serie A in materia di abbinamenti ed esposizione promo-pubblicitaria;
- vista la propria delibera n.370/2018, assunta in occasione della riunione dell'11 maggio 2018, con la quale è stata approvata, per l'anno sportivo 2018/2019, la disciplina della premialità destinata alle Società professionistiche e relativa all'impiego di atleti eleggibili per la nazionale e di formazione italiana e per gli anni sportivi 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022, la disciplina del ranking a favore delle Società partecipanti ai Campionati di Serie A, A2 e B maschile;
- considerato che in occasione dell'ultima riunione consiliare è stato deciso di conferire mandato alla Lega Basket Serie A per definire i requisiti fondamentali degli impianti sportivi impiegati per lo svolgimento delle gare del Campionato di Serie A;
- ritenuto opportuno procedere al rinnovo dell'accordo scaduto atteso che i temi principali riguardanti la eleggibilità, la premialità e la esposizione promo pubblicitaria sono stati oggetto dei provvedimenti deliberativi sopracitati;
- valutato in particolare di dover rinnovare le deleghe conferite dalla FIP alla Lega Basket Serie A in virtù delle quali la Lega stessa è autorizzata alla organizzazione e gestione del Campionato, della Coppa Italia e della Supercoppa di Serie A per la stagione sportiva 2018/2019;
- considerato altresì di dover addivenire alla condivisione di un nuovo protocollo di intesa tra la FIP e la Lega Basket Serie A che sia un compendio di quanto già deliberato con i provvedimenti sopracitati e definisca compiutamente le deleghe ed ogni altro argomento di interesse comune per il migliore sviluppo del massimo Campionato nazionale maschile secondo i fini istituzionali previsti dallo Statuto federale e nel rispetto dello Statuto del CONI e dei Principi informativi del CONI;
- ritenuto di conferire mandato alla Presidenza affinché rediga e condivida il testo con le rappresentanze della Lega Basket Serie A per sottoporlo all'approvazione del Consiglio federale in occasione della prima riunione utile;

DELIBERA

- fermi i provvedimenti deliberativi già assunti in materia di eleggibilità, premialità ed esposizione promo pubblicitaria, di prorogare la Convenzione Federazione Italiana Pallacanestro/Lega Basket Serie A fino alla sottoscrizione del nuovo accordo;
- di conferire mandato alla Presidenza affinché rediga e condivida il testo con le rappresentanze della Lega Basket Serie A per sottoporlo all'approvazione del Consiglio federale nel più breve tempo possibile.

DELIBERA N. 105/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.56/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI (cod. FIP 007765) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ANGELUCCI SIMONE/UNIONE SPORTIVA CAMPLI 1957;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI (cod. FIP 007765) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia ANGELUCCI SIMONE/UNIONE SPORTIVA CAMPLI 1957.

DELIBERA N. 106/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.57/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI (cod. FIP 007765) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SERAFINI ANTONIO/UNIONE SPORTIVA CAMPLI 1957;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI (cod. FIP 007765) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia SERAFINI ANTONIO /UNIONE SPORTIVA CAMPLI 1957.

DELIBERA N. 107/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.58/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI (cod. FIP 007765) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CIERVO MARCO/UNIONE SPORTIVA CAMPLI 1957;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI (cod. FIP 007765) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia CIERVO MARCO/UNIONE SPORTIVA CAMPLI 1957.

DELIBERA N. 108/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.59/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società BASKET BARCELLONA SSDARL (cod. FIP 051519) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CALDAROLA FABIO/BASKET BARCELLONA SSDARL;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società BASKET BARCELLONA SSDARL (cod. FIP 051519) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia CALDAROLA FABIO/BASKET BARCELLONA SSDARL.

DELIBERA N. 109/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.60/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società DIKE BASKET NAPOLI (cod. FIP 048682) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PERAZZETTI MARCELLO/DIKE BASKET NAPOLI;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società DIKE BASKET NAPOLI (cod. FIP 048682) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia PERAZZETTI MARCELLO/DIKE BASKET NAPOLI

DELIBERA N. 110/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.61/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società DIKE BASKET NAPOLI (cod. FIP 048682) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RUSSO ROBERTO/DIKE BASKET NAPOLI (CVA n.185 del 25.06.18);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società DIKE BASKET NAPOLI (cod. FIP 048682) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia RUSSO ROBERTO/DIKE BASKET NAPOLI (CVA n.185 del 25.06.18).

DELIBERA N. 111/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.62/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD CESTISTICA OSTUNI (cod. FIP 052760) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SCHIANO LUCA/ASD CESTISTICA OSTUNI;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD CESTISTICA OSTUNI (cod. FIP 052760) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia SCHIANO LUCA/ASD CESTISTICA OSTUNI.

DELIBERA N. 112/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.63/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società MENS SANA BASKET 1871 ASD (cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SBEZZI RICCARDO/MENS SANA BASKET 1871;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKET 1871 ASD (cod. FIP 054507) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia SBEZZI RICCARDO/MENS SANA BASKET 1871.

DELIBERA N. 113/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.64/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD PALL. SAN MICHELE (cod. FIP 050989) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura VANDONI LORENZO/ASD PALL. SAN MICHELE;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD PALL. SAN MICHELE (cod. FIP 050989) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia VANDONI LORENZO/ASD PALL. SAN MICHELE.

DELIBERA N. 114/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'artt.139 del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET BARCELLONA SSD ARL (cod. FIP 051519) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CAROLDI MATTIA/BASKET BARCELLONA SSD ARL;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET BARCELLONA SSD ARL (cod. FIP 051519) fissando il termine del 5.11.2018 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CAROLDI MATTIA/BASKET BARCELLONA SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 115/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'artt.139 del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET BARCELLONA SSD ARL (cod. FIP 051519) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SERENI GIACOMO/BASKET BARCELLONA SSD ARL;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET BARCELLONA SSD ARL (cod. FIP 051519) fissando il termine del 5.11.2018 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SERENI GIACOMO/BASKET BARCELLONA SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 116/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'artt.139 del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET BARCELLONA SSD ARL (cod. FIP 051519) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CANNATA SALVATORE/BASKET BARCELLONA SSD ARL;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET BARCELLONA SSD ARL (cod. FIP 051519) fissando il termine del 5.11.2018 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CANNATA SALVATORE/BASKET BARCELLONA SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 117/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'artt.139 del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET BARCELLONA SSD ARL (cod. FIP 051519) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura DE ANGELIS MARCO/BASKET BARCELLONA SSD ARL;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET BARCELLONA SSD ARL (cod. FIP 051519) fissando il termine del 5.11.2018 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia DE ANGELIS MARCO/BASKET BARCELLONA SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 118/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'artt.139 del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET BARCELLONA SSD ARL (cod. FIP 051519) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura GRILLI DANIELE/BASKET BARCELLONA SSD ARL;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET BARCELLONA SSD ARL (cod. FIP 051519) fissando il termine del 5.11.2018 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GRILLI DANIELE/BASKET BARCELLONA SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 119/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'artt.139 del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET BARCELLONA SSD ARL (cod. FIP 051519) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BRUNETTI LUIGI/BASKET BARCELLONA SSD ARL;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET BARCELLONA SSD ARL (cod. FIP 051519) fissando il termine del 5.11.2018 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia BRUNETTI LUIGI/BASKET BARCELLONA SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 120/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'artt.139 del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET BARCELLONA SSD ARL (cod. FIP 051519) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura TEGHINI MICHAEL/BASKET BARCELLONA SSD ARL;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET BARCELLONA SSD ARL (cod. FIP 051519) fissando il termine del 5.11.2018 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia TEGHINI MICHAEL/BASKET BARCELLONA SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 121/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'artt.139 del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET BARCELLONA SSD ARL (cod. FIP 051519) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura STEFANINI FABIO/BASKET BARCELLONA SSD ARL;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET BARCELLONA SSD ARL (cod. FIP 051519) fissando il termine del 5.11.2018 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia STEFANINI FABIO/BASKET BARCELLONA SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 122/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'artt.139 del Regolamento Organico nei confronti della società UDAS SSD ARL (cod. FIP 051600) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ZIVANOVIC NEMANIA/UDAS SSD ARL;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società UDAS SSD ARL (cod. FIP 051600) fissando il termine del 5.11.2018 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ZIVANOVIC ZEMANIA/UDAS SSD ARL

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 123/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'artt.139 del Regolamento Organico nei confronti della società UDAS SSD ARL (cod. FIP 051600) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura IPPEDICO GIUSEPPE/UDAS SSD ARL;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società UDAS SSD ARL (cod. FIP 051600) fissando il termine del 5.11.2018 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia IPPEDICO GIUSEPPE/UDAS SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 124/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società UDAS SSD ARL (cod. FIP 051600) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ASD DAUNIA BASKET/UDAS SSD ARL;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società UDAS SSD ARL (cod. FIP 051600) fissando il termine del 5.11.2018 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ASD DAUNIA BASKET/UDAS SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 125/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società UDAS SSD ARL (cod. FIP 051600) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RUGOLO GIOVANNI/UDAS SSD ARL;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società UDAS SSD ARL (cod. FIP 051600) fissando il termine del 5.11.2018 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia RUGOLO GIOVANNI/UDAS SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 126/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'artt.139 del Regolamento Organico nei confronti della società UDAS SSD ARL (cod. FIP 051600) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura KUSCHEV OLEKSANDR/UDAS SSD ARL;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società UDAS SSD ARL (cod. FIP 051600) fissando il termine del 5.11.2018 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia KUSCHEV OLEKSANDR/UDAS SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 127/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'artt.139 del Regolamento Organico nei confronti della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI BASKET 1957 (cod. FIP 007765) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura DURÌ GIANLUCA/UNIONE SPORTIVA CAMPLI 1957;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI BASKET 1957 (cod. FIP 007765) fissando il termine del 5.11.2018 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia DURÌ GIANLUCA/UNIONE SPORTIVA CAMPLI BASKET 1957.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 128/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'artt.139 del Regolamento Organico nei confronti della società EAGLES BASKET PALERMO ASD (cod. FIP 054296) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura LEVRON ANER/EAGLES BASKET PALERMO ASD;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società EAGLES BASKET PALERMO ASD (cod. FIP 054296) fissando il termine del 05.11.2018 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia LEVRON ANER/EAGLES BASKET PALERMO ASD.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 129/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'artt.139 del Regolamento Organico nei confronti della società EAGLES BASKET PALERMO ASD (cod. FIP 054296) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura VRANJCOVIC MARCO/EAGLES BASKET PALERMO ASD;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società EAGLES BASKET PALERMO ASD (cod. FIP 054296) fissando il termine del 05.11.2018 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia VRANJCOVIC MARCO/EAGLES BASKET PALERMO ASD.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 130/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD ACCADEMY FIDENZA 2014 BASKET (cod. FIP 054624) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RUGGIERO ANTONIO/ASD ACCADEMY FIDENZA 2014 BASKET;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD ACCADEMY FIDENZA 2014 BASKET (cod. FIP 054624) fissando il termine del 05.11.2018 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia RUGGIERO ANTONIO/ASD ACCADEMY FIDENZA 2014 BASKET.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 131/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società AS DIL. VIS REGGIO CALABRIA (cod. FIP 051172) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SKURDAUSKAS PRANAS/A.S.DIL. VIS REGGIO CALABRIA;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AS DIL. VIS REGGIO CALABRIA (cod. FIP 051172) fissando il termine del 05.11.2018 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SKURDAUSKAS PRANAS/A.S. DIL. VIS REGGIO CALABRIA.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 132/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'artt.139 del Regolamento Organico nei confronti della società DIKE BASKET NAPOLI (cod. FIP 048682) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RUSSO ROBERTO/DIKE BASKET NAPOLI (CVA n.36 del 19.09.18);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società DIKE BASKET NAPOLI (cod. FIP 048682 fissando il termine del 05.11.2018 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia. RUSSO ROBERTO/DIKE BASKET NAPOLI (CVA n.36 del 19.09.18);

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 133/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n. 314/2018, assunta il 6 aprile 2018, con al quale è stato stabilito di approvare l'introduzione del referto elettronico nel Campionato di Serie A maschile, a partire dalla stagione sportiva 2018/2019, di confermare l'impiego del referto elettronico nel Campionato di Serie A2 maschile e A1 femminile;

vista la propria delibera n. 85/2018, assunta il 13 luglio 2018, con al quale è stata formalizzata la procedura predisposta per la corretta gestione del referto gara elettronico nel Campionato di Serie A, A2 maschile e A1 femminile, a partire dalla stagione sportiva 2018/2019;

ritenuto opportuno codificare la sanzione prevista con la delibera 85/2018 di cui sopra, inserendola all'interno del testo del Regolamento di Giustizia;

vista la proposta della Segreteria degli Organi di Giustizia con la quale modificano l'articolo 38 del Regolamento di Giustizia inserendo la lettera "s)" con cui si prevede l'ammenda pari al 100% del massimale per la mancata produzione del referto elettronico;

acquisito il parere favorevole della Commissione Carte fedreali;

DELIBERA

di approvare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, il testo dell'articolo 38 del Regolamento di Giustizia come segue:

Art. 38 Infrazioni amministrative (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 - delibera n.119 C.F.19e20/09/2008 - delibera n.468 C.F. 05/06/2010 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010 - delibera n.468 C.F. 11/06/2011- delibera n.69 C.F. 16/07/2011 - delibera n.185 C.F. 01/12/2017)

[1] Le seguenti infrazioni amministrative sono sanzionate a carico della Società inadempiente come segue:

- a) OMISSIS
- b) OMISSIS
- bb) OMISSIS

- c) OMISSIS
- d) OMISSIS
- e) OMISSIS
- f) OMISSIS
- g) OMISSIS
- h) OMISSIS
- i) OMISSIS
- l) OMISSIS
- m) OMISSIS
- n) OMISSIS
- o) OMISSIS
- p) OMISSIS
- q) OMISSIS
- r) OMISSIS

s) mancata produzione del referto elettronico

1. AMMENDA pari al 100% del massimale.

DELIBERA N. 134/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il testo dell'articolo 7.1 del Regolamento Tecnico di Gioco che prevede testualmente *"Almeno **40** minuti prima dell'orario d'inizio della gara, ciascun allenatore o un suo rappresentante deve fornire al segnapunti una lista con i nomi e i corrispondenti numeri dei componenti della squadra designati a prendere parte alla gara, il nome del capitano della squadra, quello dell'allenatore e del vice-allenatore (...)"*;
- visto l'articolo 46 del Regolamento Esecutivo Gare il quale prevede invece che la lista dei tesserati autorizzare a partecipare alla gara sia depositata almeno **20** minuti prima;
- ritenuto opportuno armonizzare il Testo dell'articolo 46 del Regolamento Esecutivo Gare con quanto previsto dal Regolamento tecnico di Gioco stabilito dalla FIBA;
- considerato il parere favorevole della Commissione Carte federali e del Commissario Straordinario CIA;
- ritenuto il testo del Regolamento proposto meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, il testo dell'articolo 46 del Regolamento Esecutivo Gare come segue:

Art.46 Preliminari

1. Almeno **venti quaranta** minuti prima dell'inizio della gara, le Società devono obbligatoriamente consegnare agli arbitri la *"lista N/R/G"* contenente i dati anagrafici e federali degli atleti, degli allenatori e dei dirigenti, nonché l'indicazione della qualità di capitano e dei numeri di maglia. Tale lista deve essere sottoscritta, in nome e per conto della Società, dal Presidente o dal Dirigente Responsabile o da chi, a norma dell'art. 38, è abilitato a farlo. Il mancato utilizzo della lista sarà sanzionato secondo quanto previsto dall'art.38, comma 1 lett. p/q) R.G.
2. OMISSIS
3. OMISSIS

DELIBERA N. 135/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.72/2018 con la quale è stata ratificata la delibera n.67 assunta dal Presidente federale il 26 giugno 2018 e con cui sono stati modificati gli articoli 1, 9, 10, e 12 del Regolamento Esecutivo settore professionistico;
- viste le osservazioni, formulate per le vie brevi dall'Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI in merito al testo dell'articolo 10 comma 1 del Regolamento Esecutivo settore professionistico;
- considerata condivisibile l'osservazione del CONI e pertanto necessario modificare il testo dell'articolo 10 comma 1 del Regolamento Esecutivo settore professionistico definendo con precisione chi siano gli atleti di categoria giovanile;
- vista la proposta di modifica dell'articolo 10 comma 1 del Regolamento Esecutivo settore professionistico avanzata dalla Commissione Carte federali;
- acquisito per le vie brevi il parere favorevole della Lega Basket Serie A;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI e comunque con effetto immediato, la modifica dell'articolo 10 comma 1 del Regolamento Esecutivo settore professionistico, come segue:

Art. 10 Atleti giovani di serie (del. n.214 C.F. 23/11/2013 - del. n.546 C.F. 25/06/2015 - del. n.67 P.F. 26/06/2018)

1. Si definiscono giovani di serie tutti gli atleti **di categoria giovanile ai sensi dell'art.3 comma 3 R.E. Tess., dai 12 ai 20 anni**, tesserati per Affiliate appartenenti al settore professionistico che **non abbiano ancora compiuto il 20° anno di età e** non siano già stati tesserati come professionisti.
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS
10. OMISSIS
11. OMISSIS
12. OMISSIS
13. OMISSIS
14. OMISSIS

DELIBERA N. 136/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto il testo del nuovo Regolamento tecnico del gioco della pallacanestro deliberato dalla FIBA World in occasione del Board svoltosi a Mies (Svizzera) il 16 giugno 2018;
- visto l'articolo 1 comma 2 dello Statuto federale;
- letta la relazione agli atti dell'odierna riunione;
- preso atto che la FIBA ha previsto l'entrata in vigore del nuovo testo del Regolamento tecnico a partire dal 1° ottobre 2018;

DELIBERA

di approvare, con decorrenza dal 1° ottobre 2018, il testo del nuovo Regolamento Tecnico del gioco della pallacanestro come riportato in allegato.

DELIBERA N. 137/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il testo del Regolamento interno LNP inviato dal Segretario della Lega Nazionale Pallacanestro;
- visto l'articolo 58 comma 2 dello Statuto federale in cui si stabilisce che le Leghe riconosciute devono avere Statuti e Regolamenti nel rispetto delle norme del CONI e della FIP e devono essere approvati dal Consiglio federale;
- considerato il parere favorevole della Commissione Carte federali;
- ritenuto il testo del Regolamento proposto dalla Lega Nazionale Pallacanestro meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, ai fini sportivi, il Regolamento interno della Lega Nazionale Pallacanestro come riportato in allegato.



Regolamento Interno Lega Nazionale Pallacanestro Stagione 2018-2019

TITOLO 1

Art. 1) Comunicazioni con le società

Tutte le comunicazioni in partenza dalla Lega verso le Società avverranno a mezzo mail o specifici comunicati sul sito e/o in Area Riservata. Per comunicazioni di particolare importanza ed urgenza verrà fatta una specifica segnalazione a mezzo sms.

Art. 2) Obblighi delle società

Alle Società associate alla Lega viene richiesto:

- rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni della Lega, nonché tutti gli obblighi derivanti, **agendo nel pieno rispetto dei principi di lealtà e correttezza;**
- rispettare gli obblighi assunti nei confronti delle altre società associate e nei confronti della F.I.P.;
- rispettare, per quanto di propria pertinenza, gli accordi intervenuti tra la Lega e terzi e comunque collaborare, ove sia previsto, al loro buon esito;
- evitare tassativamente qualsiasi comportamento di propri dirigenti, tecnici, giocatori, collaboratori che possa arrecare discredito o pregiudizio alla Lega, alla F.I.P., al campionato o ad altre associate;
- rispettare gli accordi economici assunti nei confronti di altri tesserati, attraverso l'esibizione di liberatorie trimestrali con normativa FIP per la serie A2 e con regolamento LNP per la serie B;
- fornire liberatorie alla Lega per l'utilizzo ed il trattamento dei dati personali che potranno essere trattati per fini istituzionali **e commerciali secondo quanto previsto dal proprio registro dei trattamenti e per dare attuazione alla convenzione FIP-LNP relativa ai diritti tv;**
- fornire alla Lega la sottoscrizione dell'assunzione di responsabilità per eventuali comportamenti dei propri tesserati in contrasto con le direttive di Lega (all.1)

Art. 3) Contributi

Le spese e gli oneri relativi alla gestione della Lega sono a carico delle società che ne fanno parte, con apposita quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Tutte le società partecipanti ai Campionati Nazionali sono tenute a sostenere le spese per il funzionamento dei servizi gestiti anche da terzi per conto della Lega, secondo le quote **stabilite e proposte** annualmente dal Consiglio Direttivo, **approvate dal Consiglio Federale** e pubblicate nelle DOA.

Art. 4) Esercizi annuali

La gestione amministrativa della Lega è suddivisa in esercizi annuali, che hanno inizio il 1° luglio e terminano il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 5) Indennità di mora

Il mancato, o ritardato oltre 30 giorni, versamento nei termini indicati dal Consiglio Direttivo, a qualsiasi causa dovuto, comporta l'applicazione di una indennità di mora fissata nel 10% della somma dovuta.

Art. 6) Garanzia finanziaria

1. Il Consiglio Direttivo **determina e propone al Consiglio Federale** annualmente l'importo e le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie, cui è subordinata l'ammissione ai campionati.



2. La garanzia finanziaria consiste in una fidejussione bancaria o in un deposito cauzionale di importo annuale fisso, differenziato a seconda del settore di appartenenza ~~ed il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.~~

3. Su tale garanzia la Lega può operare immediatamente e senza specifiche formalità per il pagamento dei debiti delle società verso la Lega, tesserati o altre componenti riconosciute dalla F.I.P. ~~secondo quanto previsto all'art. 8) comma 3.~~

4. La garanzia finanziaria, in caso di utilizzo, dovrà essere automaticamente reintegrata entro termini annualmente fissati dalle DOA, pena il pagamento delle ammende previste dalle vigenti DOA della F.I.P.

5. In caso di richieste di escussione presentate da tesserati o società che beneficiano di un lodo esecutivo ~~secondo quanto previsto dalle DOA 18/19~~, verranno considerate le richieste relative ad adempimenti delle obbligazioni di pagamento assunte nella stagione **18/19**

~~A seguito della domanda di escussione, verrà richiesta alla F.I.P. la conferma delle condizioni di escussione.~~

~~Dopo il nulla osta F.I.P., verrà attivata la richiesta di escussione, indicando alla F.I.P. la data di decorrenza per il preavviso di reintegro.~~

In caso di più richieste verrà data priorità cronologica alla data di arrivo della richiesta e in caso di più richieste in pari data, qualora non fosse possibile determinare la cronologia, la liquidazione verrà effettuata proporzionalmente alle somme dei richiedenti.

Qualora venisse eseguito il preavviso di reintegro, sarà nuovamente avviata analogha procedura di escussione per le somme residue o successive.

I debiti verso LNP delle società escusse verranno saldati comunque per l'intera somma.

~~6. In assenza della garanzia finanziaria la società non potrà essere ammessa al Campionato e, su indicazione della Lega alla F.I.P., verrà chiesta al Consiglio Federale l'esclusione dal campionato.~~

Art.7) Criteri di gestione economica e finanziaria

1. In aggiunta alle garanzie di cui all'articolo precedente, il Consiglio Direttivo può stabilire, a carico delle società, obblighi di carattere economico e finanziario, come ad esempio la creazione di fondi o riserve.

~~2. La mancata osservanza di quanto previsto all'art. 2, con specifico riferimento ai principi di lealtà e correttezza, esclude la società dal ricevimento di premialità, contributi e mutualità attivati e/o gestiti da LNP~~

Art. 8) Accordi economici

1. Le società, nella stipula degli accordi economici con gli allenatori non professionisti ai sensi del Regolamento Esecutivo FIP, si impegnano ad adottare l'apposito modello unico di accordo redatto dalla Lega Nazionale Pallacanestro.

1.bis E' fatto obbligo alle società di sottoscrivere una polizza assicurativa con i seguenti massimali, non inferiori a quelli riportati

CASO MORTE € 110.000,00

CASO LESIONI € 110.000,00 franchigia 3%

RIMBORSO SPESE MEDICHE € 5.000,00 scoperto 10% min. € 150,00

Limite spese fisioterapiche 600,00

Ogni società ha facoltà di scegliere la compagnia assicurativa con cui stipulare le polizze e copia della relativa documentazione deve essere presentata presso LNP via e-mail a assicurazioni@legapallacanestro.com entro il venerdì precedente l'inizio del Campionato e/o ogni venerdì precedente all'utilizzo in campo del nuovo tesserato.



La presentazione oltre i termini e la mancata presentazione della documentazione saranno sanzionate dal Giudice di Lega

~~2. Con la sottoscrizione di accordi economici le società e i tesserati si obbligano a devolvere in via esclusiva tutte le controversie insorte con gli associati alla competenza della Commissione Vertenze Arbitrali, accettando espressamente le norme previste ai sensi e per gli effetti del Regolamento di Disciplina Sportiva della FIP.~~

~~3. La Commissione Vertenze Arbitrali così deciderà, delle controversie riguardanti l'interpretazione la validità e l'esecuzione dell'accordo economico sottoscritto ai sensi del comma 1 senza formalità, pro bono et aequo in unica riunione, esaminati gli atti, e sentite le parti.~~

~~Le società si obbligano al rispetto delle obbligazioni sottoscritte dandone riscontro con l'esibizione di liberatorie trimestrali secondo quanto previsto dal TITOLO V, capo I (art.116 e seg.) del RO FIP per le società di serie A2 e dall'art.8bis del Regolamento di Lega per le società di serie B) e in caso di lodi esecutivi anche attraverso la Garanzia Finanziaria prevista dall'art.6).~~

Art. 8bis) Liberatorie serie B

a) Tutte le Società partecipanti al Campionato di Serie B sono obbligate, come da deliberazione di Lega del 6 gennaio 2015, a presentare alle scadenze del 16 gennaio, 16 aprile e 30 giugno di ogni stagione sportiva una dichiarazione liberatoria sottoscritta da ogni tesserato (tecnico/atleta) inserito in lista N che attesti la corresponsione di ogni impegno economico maturato alla data del 30 novembre, del 28 febbraio e per almeno il 70% del totale degli impegni assunti alla data del 30 giugno.

b) Le dichiarazioni liberatorie devono essere sottoscritte anche in assenza di accordi economici o in caso di accordi economici con scadenze diverse.

Le dichiarazioni degli atleti minori possono essere sostituite da dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società.

c) Le dichiarazioni liberatorie rilasciate su modello predefinito saranno consegnate, anche a mezzo mail, dalle società a LNP che darà conferma dell'avvenuta consegna ad ogni tesserato attraverso mail o sms con notifica di ricezione.

~~d) LNP si impegna a trasmettere alla F.I.P. entro il 5 luglio di ogni stagione sportiva l'elenco delle Società che abbiano rispettato quanto previsto all'articolo 8bis comma a) del presente Regolamento. La reiterata mancata osservanza di quanto previsto dall'articolo 8bis comma a) sarà valutata dal Consiglio Federale~~

e) La mancata sottoscrizione e la conseguente mancata consegna a LNP delle dichiarazioni liberatorie dovuta a incuria del tesserato o al venir meno al suo interesse, potrà essere sostituita da opportuna documentazione da parte della società che attesti ogni adempimento degli impegni assunti.

f) In caso di successiva contestazione o dimostrazione di mendacità della documentazione di cui ai punti a) **d**), LNP trasmetterà la documentazione alla Procura Federale per le indagini del caso.

g) L'organo deputato ai controlli è il Giudice di Lega, il quale con il supporto della Segreteria LNP, redigerà' apposito verbale entro 5 giorni dalle relative scadenze da inviare al Consiglio Direttivo con elenco società inadempienti e sanzioni applicate e tale elenco verrà pubblicato nelle successive 48 ore dopo la delibera del Consiglio Direttivo, sul sito LNP.



Art. 9) Marchi di Lega

1. Il Consiglio Direttivo delibera l'adozione dei marchi di Lega.
2. L'uso dei marchi di Lega è finalizzato ad esternare l'appartenenza, provenienza, organizzazione, produzione o sponsorizzazione della Lega relativamente a beni, servizi o manifestazioni, in tutte le occasioni in cui ciò si riveli necessario od opportuno.
3. La Lega è esclusivo titolare dei marchi di Lega.
4. L'uso di tali marchi spetta in via principale alla Lega. Alle società associate ne è consentito l'uso in occasione di manifestazioni organizzate e promosse dalla Lega.
5. Il Consiglio Direttivo disciplina con opportuna normativa condizioni e modalità di uso dei marchi di Lega da parte delle società.
6. Ogni uso improprio, o comunque difforme dalle prescrizioni del Consiglio Direttivo, dei marchi da parte delle società costituisce infrazione disciplinare che sarà sanzionata nei modi e nelle forme decise dal giudice di Lega.

Art. 10) - Rapporti con la Federazione Italiana Pallacanestro e le altre Leghe

1. La Lega stipula con la F.I.P., di norma con cadenza quadriennale, una Convenzione che disciplina le questioni di comune interesse e l'attribuzione alla Lega delle competenze ad essa delegate, regolandone le modalità di svolgimento.
2. La Lega può stipulare convenzioni con altre Leghe (anche estere) per disciplinare le questioni di comune interesse e per eventualmente condividere uffici o servizi comuni, nonché per giovare di possibili sinergie.

Art. 11) - Ordinamento e formula del campionato e di altre manifestazioni

1. La Lega è competente a proporre l'ordinamento e la formula, nonché la determinazione dei numeri delle promozioni e delle retrocessioni delle squadre partecipanti ai campionati non professionistici maschili di pallacanestro, strutturati con fasi a carattere nazionale, secondo le modalità previste nella convenzione ratificata dal Consiglio Federale della F.I.P.
2. La formula ed il numero delle promozioni e retrocessioni, approvati e ratificati dal Consiglio Federale, salvo casi eccezionali, dovranno restare immutati nel corso del quadriennio olimpico.
3. La Lega è competente a proporre l'ordinamento e la formula di altre manifestazioni.

Art. 12) - Calendario e organizzazione dei campionati e di altre manifestazioni

1. La formulazione del calendario è competenza della F.I.P. salvo espressa delega concessa dal Consiglio Federale della F.I.P.
 2. La formulazione dei calendari verrà effettuata dalla F.I.P. tenendo conto per quanto possibile delle indicazioni e delle necessità societarie raccolte e segnalate da LNP.
 3. Lo spostamento di gare è di esclusiva competenza del Settore Agonistico della F.I.P. secondo quanto previsto dall'art.32 R.E. Gare.
 4. A LNP è assegnato il compito di proporre al Settore Agonistico date e campi per lo svolgimento delle gare per cui sia stato richiesto uno spostamento.
- Le richieste di spostamento devono essere inviate contestualmente a Settore Agonistico e LNP, che proporrà al Settore Agonistico date e campi individuati per lo spostamento.

Art. 13) - Disposizioni organizzative

Sono regolamentate:

le caratteristiche e le dotazioni degli impianti di gioco (come da DOA)



Caratteristiche campi indicate da FIP serie A2	Caratteristiche aggiuntive da regolamento LNP
<ul style="list-style-type: none"> ● capienza: 2000 posti a sedere senza tolleranza dal 19/20 ● ingresso autonomo per spogliatoi ● spogliatoi separati arbitri e udc ● *Stop Lamp ● *Indicatore luce rossa sincronizzata con apparecchio dei 24" da accendersi con il segnale acustico emesso allo scadere dei 24" ● sala primo soccorso ● sala antidoping ● accesso area riservata disabili ● connessione internet wifi per referto elettronico e statistiche con linea dedicata ● cablaggio per emissioni audio/video ● illuminazione minimo 1000 lux ● parcheggio bus ospiti, arbitri e udc ● separazione mobile o fissa tra tribuna e campo di gioco. Possibilità di ottemperare all'obbligo con minimo 10 addetti alla sicurezza, riconoscibili e posti sul perimetro del campo di gioco in luogo delle separazioni e 2 coordinatori ● *temperatura interna non inferiore ai 18° <p>*Violazione articolo 21 R.E. Gare sanzione Art. 38, 1, "c" R.G</p>	<p>Misure out campo se nei minimi con ostacoli protetti</p> <p>Esposizione adesivi come da lay out approvato dall'ufficio marketing LNP</p> <p>2 spogliatoi atleti con lettino massaggi</p> <p>2 spogliatoi staff</p> <p>2 tabelloni elettronici di cui uno con nomi e falli 24" con indicazione tempo di gioco (a partire dalla stagione 19/20)</p> <p>Disponibilità macchine del ghiaccio</p> <p>posizionamento postazione rilevazioni statistiche preferibilmente in applicazione norme FIBA</p> <p>sala stampa arredata a platea con wifi area tribuna autorità e area ospitalità</p> <p>area tribuna tifosi ospiti delimitata con ingresso e servizi autonomi con segnaletica esterna ed interna</p> <p>punto di ristoro</p> <p>tribuna stampa con wifi postazioni di lavoro zona mista con back drop approvato da marketing LNP</p> <p>parcheggio per mezzi del service tv</p> <p>biglietteria esterna</p> <p>led pubblicitari almeno di 12 metri di lunghezza fronte tv</p> <p>cubi per cambi uguali su tutti i campi con esclusiva pubblicità LNP</p>
Caratteristiche campi indicate da FIP serie B	Caratteristiche aggiuntive da regolamento LNP
<p>capienza: 400 posti</p> <p>ingresso autonomo per spogliatoi</p> <p>spogliatoi separati arbitri e udc</p> <p>sala primo soccorso e antidoping</p> <p>accesso area riservata disabili</p> <p>illuminazione minimo 1000 lux</p> <p>separazione mobile o fissa tra tribuna e campo di gioco. possibilità di ottemperare all'obbligo con minimo 10 addetti alla sicurezza, riconoscibili e posti sul perimetro del campo di gioco in luogo delle separazioni e 2 coordinatori</p> <p>*temperatura interna non inferiore ai 18 gradi</p> <p>*eventuali inadempienze saranno regolamentate da:</p> <p>art. 21 RE gare – art. 38,1,c RG</p>	<p>posizionamento postazione rilevazioni statistiche</p> <p>area stampa con wifi</p> <p>cablaggio per emissioni audio/video</p> <p>punto di ristoro</p>



LNP invierà alle società un protocollo illustrativo relativo alle caratteristiche in elenco ed effettuerà controlli sui campi con propri incaricati verificando la presenza delle caratteristiche richieste. Verranno prese in esame e verificate eventuali segnalazioni di società avversarie. Le inadempienze verranno valutate e sanzionate dal Giudice sentita la relazione dell'incaricato al controllo

Aspetti organizzativi:

a) accesso ai campi,

E' consentito l'accesso al campo di gioco a:

- iscritti a referto
- rispettivi staff muniti di opportuno pass identificativo con generalità e logo societario e LNP

b) utilizzo tessere LNP,

Sono assegnate 5 tessere LNP ad ogni Società che consentono ingresso libero su tutti i campi di gioco per la regular season, mentre per i playoff l'ingresso sarà subordinato ad un accredito da inviare prima della gara.

Sono assegnate tessere LNP ai membri del Consiglio Direttivo e delle Commissioni LNP, allo staff LNP che consentono l'ingresso libero su tutti i campi di gioco in ogni fase dei campionati nazionali.

Nota: le tessere vanno esibite al botteghino (non all'ingresso) e sono valide per ricevere un titolo d'ingresso vidimato SIAE e valido per la gara in oggetto. Ciò perché il tesserino non è un titolo d'ingresso SIAE.

c) agreement fra società (ingressi)

A disposizione delle squadre ospiti: oltre alle tessere LNP che concedono il diritto all'ingresso a 5 persone ed al di là di eventuali accordi diretti intercorsi tra le Società che vadano a variare ulteriormente il numero totale di accessi, la squadra ospitante è comunque tenuta a concedere l'ingresso al seguente numero di persone (extra tessere LNP):

- nei campionati A2: l'ingresso libero alla gara per 15 persone oltre allo staff a referto;
- nel campionato Serie B: l'ingresso libero alla gara per 8 persone oltre allo staff a referto;

L'elenco dovrà essere preventivamente comunicato alla Società ospitante entro le 24 ore precedenti alla gara.

Va ricordato che per disposizione DOA alla tifoseria ospite va concesso un numero di posti pari al 10% della capienza dell'impianto di gioco (che per il campionato di serie A2 è intesa comunque per 2.000 posti minimi)

d) biglietti riservati a LNP per partner e ospiti

È fatto obbligo ai Club di riservare a LNP per ogni gara casalinga di Stagione Regolare e ogni gara di Playoff n.10 biglietti destinati a partner e ospiti della LNP stessa.

I biglietti riservati a LNP dovranno essere della migliore categoria offerta dai Club. (es.parterre) in ottima posizione.

Tutti i biglietti riservati a LNP dovranno comprendere l'accesso all'Area Hospitality, laddove predisposta dal Club.

Sarà compito della Lega comunicare entro le 72 ore antecedenti la partita l'eventuale utilizzo degli stessi e i relativi nominativi.

e) utilizzo campi squadre in trasferta

Nel campionato di serie A2 è fatto obbligo alle Società ospitanti a rendere disponibile, se richiesto, un adeguato campo di allenamento con l'uso dei palloni per il giorno precedente la gara e la disponibilità per almeno un'ora nella mattina del giorno di gara dei palloni ufficiali e



del campo di gioco.

f) format dell'evento-gara

Il format dell'evento gara è obbligatorio per il campionato di serie A2 e serie B

• Carrello portapalloni

Il carrello portapalloni Molten può essere esposto al centro del campo nella fase che precede l'inizio della gara o dell'intervallo. Se mostra altri marchi, può essere utilizzato solo a patto che non siano concorrenziali alla ditta Molten (leggi: altri produttori/distributori di palloni).

• Pre-gara

Le squadre devono avere a disposizione 25 minuti effettivi di riscaldamento.

- Presentazione delle squadre:

A 5 minuti dal fischio dell'arbitro per i tre minuti (quindi ad 8' dall'inizio della gara) le due squadre fanno rientro in panchina. Lo speaker presenta prima la squadra ospite, poi la squadra di casa, annunciando giocatore per giocatore ed i due allenatori, che si schiereranno uno per volta (dal numero 0 in poi) nella propria metà campo, costituendo così una fila.

Al termine della presentazione delle squadre è compito della Società ospitante diffondere l'Inno Nazionale per 100 secondi. Il supporto musicale va fornito dalla Società ospitante.

Successivamente sarà dato dagli arbitri il fischio che segnala i 3' all'inizio della gara.

- Annunci speaker:

Nel momento immediatamente successivo al fischio arbitrale che segnala i 3' all'inizio della gara, lo speaker deve annunciare i partner LNP (title sponsor, pallone ufficiale, ecc...), utilizzando una formula di testo univoca che verrà comunicata da LNP.

Benvenuti alla partita tra XXXX e YYYY, la partita si gioca con il pallone Molten, pallone ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro. Buon Divertimento!

• Modalità intervallo:

L'intervallo lungo fra il secondo e terzo quarto ha una durata di 15 minuti, per consentire attività sociali e commerciali alla squadra di casa della durata di 10 minuti. Salvaguardando comunque alla squadra ospite la disponibilità del campo per i restanti 5 minuti.

• Interviste post-gara:

La squadra di casa ha l'obbligo di rendere visibile il logo LNP nello spazio adibito alle interviste post-gara. Va utilizzato il backdrop inviato da LNP Servizi ogni inizio stagione alle società.

• Rilevazioni statistiche e netcasting:

La società ospitante è OBBLIGATA ad eseguire le rilevazioni statistiche con software fornito da LNP o da soggetto autorizzato da LNP e con rilevatori tecnicamente formati inserendole in tempo reale sul sito LNP secondo le indicazioni tecniche ricevute.

La società ospitante dovrà sopperire ad eventuali anomalie tecniche inviando il file o il cartaceo delle rilevazioni statistiche entro e non oltre un'ora dall'orario di fine gara.

TITOLO 2

Comunicazione e Media

Art. 1 - Strutture funzionali per i media accreditati (Serie A2, B)

1.1 Le Società sono tenute a predisporre, negli impianti di gioco, apposite strutture funzionali (tribuna stampa, sala stampa/sala interviste) destinate ai giornalisti accreditati **con un numero di posti almeno pari a quello dei giornalisti accreditati per ogni singola partita.** E' fatto obbligo per ciascun Club di prevedere all'interno del proprio palazzetto di



gioco unacopertura Internet wireless gratuita ed obbligatoriamente in grado di sostenere una richiesta di connessione pari al numero dei media accreditati.

1.1.2 Si rende **OBBLIGATORIA** per le Società partecipanti ai campionati di Serie A2 l'istallazione una linea ADSL ad alta velocità (e/o fibra se disponibile), ad USO ESCLUSIVO del rilevamento statistico. E sulla quale NON devono viaggiare altre comunicazioni (giornalisti, fotografi, ecc...). Al termine della gara la stessa linea va messa a disposizione per la trasmissione di immagini qualora gli accordi per la copertura televisiva dovessero richiedere l'invio in tempi rapidi di materiale video della partita appena terminata.

1.2. Le aree media dovranno essere DELIMITATE prima, durante e dopo l'incontro, ai fini della sicurezza di giornalisti, fotografi e tecnici radiotelevisivi che vi lavorano.

Art. 2 Dirigente responsabile dell'Ufficio Stampa (Serie A2, B)

2.1. Ciascuna Società individua un dirigente responsabile dei rapporti con i media, dandone ad inizio stagione comunicazione alla LNP **e all'USSI**, contestualmente alle altre cariche sociali.

2.2. Il dirigente responsabile:

- mantiene i contatti con l'Ufficio Comunicazione LNP e con i responsabili di zona dell'Ussi;
- 4) cura i rapporti con i vari mezzi di informazione;
- 5) cura la tempestiva fornitura ai media dei dati statistici degli incontri;
- 6) supervisiona l'operato degli statistici selezionati dalle Società ed è responsabile ultimo del funzionamento/mancato funzionamento del servizio di Netcasting;
- 8) cura l'organizzazione della conferenza stampa e delle interviste di fine partita (**solo A2; facoltativo B**).

Il responsabile della comunicazione è tenuto a restare a disposizione dei colleghi dall'apertura della sala stampa (almeno 90 minuti prima dell'inizio di ogni partita) fino ad ultimazione del loro lavoro; questo, ovviamente, nell'ambito delle chiusure della sala stampa prevista, e non oltre, le 2 ore dal termine dell'incontro (solo A2).

Art. 3 Giornalisti e altri soggetti accreditati (Serie A2; facoltativo B)

3.1. Possono essere ammessi a fruire delle strutture approntate dalle società unicamente:

- i giornalisti muniti di tessera CONI **o USSI**;
- i giornalisti muniti di tessera dell'ordine professionale, che facciano pervenire richiesta scritta di accredito entro le ore 12.00 del penultimo giorno precedente l'incontro. Gli accrediti fatti pervenire successivamente a questo termine saranno accolti a discrezione delle Società;
- i tecnici radiotelevisivi autorizzati;
- i fotografi che abbiano fatto pervenire richiesta di accredito secondo le modalità previste;
- è discrezione delle Società l'accettazione degli accrediti stampa in numero superiore alla capienza della tribuna stampa e la gestione delle disponibilità, garantendo come minimo: 1 accredito per quotidiani nazionali sportivi e non; 3 per i quotidiani a diffusione locale.
- in caso di richieste over quota, saranno gradualmente ridotte le richieste multiple per la stessa testata, al fine di favorire l'accesso di più testate. Sempre a discrezione dei Club.

3.2. Le Società NON consentiranno l'accesso alla tribuna e alla sala stampa a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La tribuna stampa è un'area di lavoro riservata esclusivamente agli operatori del settore.

3.3. **Le Società devono prevedere la possibilità di mettere a disposizione dei media, ove possibile, un'area di parcheggio loro riservata, indicata con adeguata cartellonistica.** Tale area sarà gestita dal Club che non sarà mai responsabile di eventuali atti di vandalismo nei confronti dei mezzi in essa parcheggiati.



3.4. I media che lavorano in tribuna e sala stampa devono mantenere un comportamento il più imparziale possibile, evitando atteggiamenti che possano fomentare intemperanze del pubblico verso giocatori, arbitri, dirigenti e giornalisti stessi. O che siano irrispettosi ed offensivi verso gli stessi. Ogni comportamento contrario a questo principio darà origine prima a un richiamo ufficiale della Società che, in caso del reiterarsi, potrà disporre la sospensione dell'accredito. LNP e **USSI si avvarranno** del diritto di valutare il comportamento dei media accreditati, solo ed esclusivamente in gare nelle quali rappresentanti di LNP e **USSI** saranno presenti.

3.4 Le singole società, in accordo con l'USSI e dandone comunicazione immediata a LNP, possono affidare all'USSI stessa la supervisione e la gestione di tribuna e sala stampa in occasione delle gare ufficiali.

Art. 4 Postazioni telecamere, cronisti e fotografi (Serie A2, B)

4.1. Le Società sono tenute a individuare idonee postazioni-piattaforma per le telecamere, con priorità assoluta per le emittenti Nazionali e locali detentrici dei diritti. Con piano calpestabile di 200 cm x 250 cm (1 camera) e 500 cm x 250 (2 camere). Le piattaforme devono essere predisposte in zone la cui visuale di ripresa delle telecamere NON possa essere in alcun modo ostruita dagli spettatori.

4.2. Le Società sono tenute a individuare idonee postazioni per i telecronisti e i radiocronisti, adeguatamente protette dal pubblico, collocate preferibilmente a bordo campo e in postazione centrale rispetto al campo o, in alternativa, in angolo retto sotto canestro, con priorità assoluta per le reti Nazionali; ed a seguire le TV locali detentrici dei diritti.

4.3. I fotografi verranno collocati a bordo campo e resi individuabili mediante simbolo di riconoscimento (pettorina, badge, accredito). La loro dislocazione dovrà essere tale da conciliare le loro esigenze con quelle di giocatori e arbitri e, non dovrà costituire ostacolo alla ripresa televisiva della cartellonistica, rotor o led luminosi. **La collocazione ideale dei fotografi è dietro i led luminosi di bordo campo, ricavando un apposito corridoio loro dedicato.**

Art. 5 Database fotografico LNP (Serie A2)

5.1. Ai Club, attraverso i propri fotografi ufficiali, viene richiesto in forma obbligatoria di caricare sul database di LNP 5 foto nel corso dell'intervallo della gara; ed altre 5 (o più) al termine della stessa. Vengono richieste immagini dei principali protagonisti della partita, **equamente suddivise in azioni di attacco di entrambe le squadre.** Si ricorda la necessità di fornire anche foto orizzontali per venire incontro all'evoluzione dei siti (sia LNP sia dei Club). In caso di mancato rispetto dell'obbligatorietà di caricamento delle immagini, il Club sarà soggetto alla valutazione del Giudice di Lega ed all'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 6 Sala stampa e tribuna stampa (Serie A2)

6.1. Le Società sono tenute ad attrezzare opportunamente una sala stampa in ogni impianto, dotandola di almeno due linee telefoniche abilitate a chiamate esterne, linea fax e prese di corrente elettrica, una fotocopiatrice e ***allestendo un punto ristoro.*** L'accesso alla sala stampa ed alla tribuna stampa, riservato unicamente ai media, dovrà essere aperto non oltre i **90** minuti prima della gara; e rimanere a disposizione dei media fino a 2 ore dalla fine della gara.

6.2 E' fatto obbligo per ciascun Club di realizzare 2 backdrop interviste: 1 per la sala stampa ed 1 per le interviste in campo, entrambi di misura minima di larghezza fissata in 150 cm. Stesso obbligo riguarda il rispetto delle indicazioni di Area Marketing LNP per l'applicazione



di loghi e visibilità dei partner LNP, seguendo fedelmente la riproduzione corretta dei loghi stessi per posizionamento, grafica e colori (il layout è disponibile in Area Riservata sito LNP).

6.3. Le Società sono tenute ad attrezzare opportunamente una tribuna stampa in ogni impianto, dotata di tavoli d'appoggio e prese elettriche (una per ogni posto), **per un numero minimo di posti fissato in 20**. In caso di accrediti superiori alla capienza della tribuna stampa, le Società dovranno individuare un luogo diverso all'interno dell'impianto, dove poter consentire il regolare svolgimento del proprio lavoro a tutti i media che riterrà opportuno accreditare oltre la capienza fissata.

6.4. La sala stampa dovrà essere attrezzata anche per un apposito spazio interviste e dotata di attrezzature idonee allo scopo: un tavolo, 3 posti a sedere, almeno un microfono, impianto di diffusione nella sala provvisto di amplificatori da piazzare ai lati della sala, backdrop. Qualunque altro tipo di microfono e apparecchi di registrazione privati non dovrà ostruire la vista o costituire ostacolo o disturbo per il lavoro dei media presenti. Ogni Società dovrà garantire la massima sicurezza di atleti e tecnici e dirigenti nel percorso per raggiungere la sala stampa-interviste e successivo rientro negli spogliatoi. Al termine di ogni gara è obbligatoria in sala stampa la presenza dell'allenatore e di un giocatore a scelta per ogni squadra. Tali persone devono presentarsi **entro 20 minuti dalla fine della gara**.

6.5 Modalità interviste televisive post gara: deve avere assoluta priorità al/ai partner nazionale di LNP, cui va messo a disposizione almeno un giocatore e l'allenatore, per ogni squadra. In assenza del partner di LNP, avrà priorità eventuale emittente titolare dei diritti di trasmissione in diretta della partita, e a seguire, quelle ufficiali dei Club.

Art. 7 DVD delle riprese televisive (Serie A2, B)

7.1. La Società ospitante è OBBLIGATA a fornire alla Società ospitata copia DVD dell'incontro con commento. In alternativa, sempre previo accordo, la copia può essere caricata su chiavetta USB. Sempre in caso di accordi precedentemente intercorsi tra le parti, è prevista anche una copia da mettere a disposizione della tv ufficiale del club ospite. Inoltre, in caso di richiesta della tv del club ospite, un supporto precedentemente concordato a due canali audio: audio mix con commento telecronista locale ed un canale con audio internazionale.

7.2 La ripresa televisiva ad uso delle emittenti televisive locali è atto soggettivo legato ai rapporti in essere tra Società ospitante ed emittente locale.

Art. 8 – Tv e Radio Ufficiali dei Club (Serie A2, B)

8.1 Da art. 3 comma f) dello Statuto, LNP gestisce e coordina i rapporti con le società di Media e Broadcasting per lo sfruttamento collettivo dei diritti radio/televisivi. Detto ciò, i Club hanno facoltà di effettuare accordi con emittenti televisive di digitale terrestre, dandone notizia a LNP, per la trasmissione delle loro gare, che potrà avvenire anche in diretta esclusivamente in ambito locale (NO WEB). Ma unicamente se questa non rientra nella programmazione settimanale del partner televisivo Nazionale LNP. In caso di partite riprese dal partner nazionale di LNP, va prevista la possibilità che le emittenti ufficiali dei club non possano effettuare alcuna ripresa della partita.

8.2 Per quanto riguarda i diritti radiofonici i Club hanno facoltà di effettuare accordi per la trasmissione delle loro gare in ambito locale/regionale/nazionale (webradio).

8.3 Gli accordi con le emittenti ufficiali (tv) dovranno prevedere l'obbligo di inserire i loghi di LNP e dell'eventuale title sponsor del campionato ad inizio e fine telecronaca.

8.4 Le emittenti radiofoniche e televisive prendono atto che LNP istituzionalmente nonché su mandato dei Club può concludere accordi con emittenti televisive e radiofoniche nazionali o



circuiti nazionali per la diffusione di gare o di programmi in diretta del campionato. E che queste hanno la precedenza su qualunque altro accordo stipulato in ambito locale.

8.5 In base al contratto in vigore con la/le emittente/i licenziataria/e in ambito nazionale, i Club sono titolari dei diritti delle gare non trasmesse dalla stessa emittente e possono commercializzarli anche per la trasmissioni in diretta locale (esclusivamente digitale terrestre, NO WEB) sempre qualora non rientrino tra le scelte della tv Nazionale.

8.6 Gli accordi che i Club sottoscriveranno con le loro emittenti ufficiali dovranno comprendere quanto indicato in questo regolamento e di loro competenza.

Art. 9 Postazioni per Tv e Radio Ufficiali dei Club (Serie A2, B)

9.1 La Società ospitante è tenuta a mettere a disposizione della propria tv ufficiale e di quella del club ospite una postazione di lavoro dotata di tavolo, corrente elettrica e due posti per telecronista e commentatore. La postazione dovrà essere collocata ove normalmente viene sistemata quella della/e tv partner di LNP e, in presenza di essa/e, in altra idonea posizione. Sempre – nei limiti del possibile - a bordo campo e separata dal contatto con il pubblico. Gli eventuali costi aggiuntivi da sostenere sono a carico dell'emittente televisiva ospite.

9.2 Per le radio ufficiali, è fatto obbligo ai Club di mettere a disposizione, sia dell'emittente del club di casa che di quello ospite, una postazione dotata di tavolo, corrente elettrica e due posti per radiocronisti. L'eventuale installazione di linea telefonica dedicata ed apparecchio telefonico è a carico dell'emittente radiofonica ospite.

Art. 10 Diritti Internet (Serie A2)

10.1 LNP è titolare ESCLUSIVA dei diritti per la trasmissione in diretta internet delle partite.

10.2 I Club sono tenuti a mettere a disposizione di LNP, per la fruizione dei diritti Internet, quanto richiesto. La Società ospitante è OBBLIGATA a fornire le immagini prodotte, complete di commento, a LNP TV ad uso per la diretta su piattaforma web LNP TV. Attraverso opportuno cablaggio per emissioni audio/video, come previsto dalle DOA (art. "Obbligo di ripresa televisiva"), seguendo le indicazioni tecniche che saranno comunicate da LNP.

10.3 Le dirette web che dovessero essere prodotte da LNP, su commissione di LNP ai Club, da partner di LNP e proposte sulla piattaforma LNP WEB TV, o piattaforme di partner LNP, non potranno essere trasmesse LIVE né da altre emittenti (tv DTT) né dai siti o dai canali ufficiali Social dei Club, in qualunque formato, anche parziale. La stessa limitazione vale per le DIFFERITE, che potranno essere proposte esclusivamente dalla piattaforma LNP WEB TV, ad esclusiva fruizione degli abbonati.

10.4 Nel caso in cui non ci sia alcuna esclusiva streaming richiesta da LNP, i Club hanno la titolarità per proporre dirette streaming della propria gara, sempre se sulla stessa non esiste diritto di esclusiva sulle immagini per l'emittente televisiva nazionale. Trattandosi prevalentemente di gare in trasferta, è fatto salvo il diritto per il Club ospitante di non concedere la diretta streaming nel caso in cui questa non venga circoscritta con le apposite tecniche di geo-blocking nella visibilità al territorio della squadra ospitata. E di conseguenza sia visibile in ambito nazionale. Questo ovviamente per salvaguardare l'afflusso al palasport di chi ospita l'evento. In presenza di beneplacito del Club ospitante, la diretta viene concessa nelle modalità concordate tra i due Club.

Art. 11 Segnalazioni e sanzioni di mancato rispetto del Regolamento Media (Serie A2, B)

11.1 Inadempienze e violazioni al presente regolamento saranno riscontrate da LNP e USSI, che accetteranno segnalazioni provenienti unicamente dai Club stessi.



11.2 Le inadempienze rispetto alle obbligazioni di cui al presente regolamento, verranno valutate ed eventualmente sanzionate dal Giudice di Lega.

Art.12) Riprese televisive

a) In caso di selezione della gara per la diretta televisiva (sia partner televisivo nazionale che LNP TV), nel più breve tempo possibile ciascuna Società deve documentare alla LNP le eventuali indisponibilità dei rispettivi impianti per le giornate di domenica (e delle altre) prescelte per le dirette con il partner televisivo nazionale e/o LNP TV. Al fine di evitare, in caso di anticipo, la concomitanza con altri avvenimenti e manifestazioni programmati dagli Enti proprietari degli impianti.

b) Entro gli stessi termini, ciascuna Società può formulare un elenco di incontri interni, tra i quali raccomanda che possa cadere la scelta degli incontri da diffondere. Tale indicazione non ha carattere vincolante, ma solo indicativo, potendo essere scelta qualsiasi altra partita.

c) L'anticipo di una gara casalinga è atto dovuto cui non può essere opposto alcun ostacolo e divieto.

d) Nessuna obiezione può inoltre essere sollevata dalle Società che vedano anticipato a giornata da definire i loro incontri in trasferta.

e) Studiata congiuntamente al pool sportivo della/e emittente/i partner di LNP un'ipotesi di massima di programmazione delle variazioni di calendario per motivi televisivi (partner nazionale e LNP TV), in gruppi comprendenti gare di più turni delle varie fasi del campionato, LNP segnala immediatamente alle Società interessate l'eventuale partita prescelta. Nel caso in cui la Società ospitante non proponga opposizione, entro i due giorni successivi, con motivazioni legate ad indisponibilità dell'impianto di gioco, il consenso è dato come concesso. Contro una valutazione che respinga l'opposizione della Società ospitante, non è ammessa alcuna impugnazione. Scaduto il termine per proporre opposizione, il consenso è dato per concesso e diviene atto dovuto. Nessuna opposizione può essere proposta per gli incontri dei playoff. L'opposizione ed il consenso devono essere espressi da un rappresentante legale della Società, a mezzo fax o mail (info@legapallacanestro.com). Definita la programmazione fra LNP e la/le emittente/i licenziataria/e non è più ammessa alcuna riserva od opposizione. La programmazione può essere modificata, ad insindacabile giudizio e valutazione congiunta delle parti contraenti (LNP e la/le emittente/i licenziataria/e).

f) Nell'effettuare la programmazione, FIP, LNP e la/le emittente/i licenziataria/e, nell'ambito di una ripartizione degli anticipi che possa concedere visibilità tv al maggior numero di squadre partecipanti, terrà necessariamente conto: 1) del valore tecnico o per la classifica della gara prescelta; 2) dello standard qualitativo dell'impianto di gioco e del rispetto di tutti i parametri richiesti, al fine di garantire al Service televisivo le migliori condizioni logistiche per la produzione e la trasmissione dell'evento. Come da richiesta specifica del partner televisivo nazionale (distribuzione tribune, finestrate, illuminazione, led bordocampo). 3) di una cornice di pubblico in grado di offrire un'immagine in linea, se non migliorativa, dei dati di afflusso del campionato, al fine di confezionare e mostrare un prodotto che rappresenti al meglio e sia in grado di veicolare l'appeal globale del torneo.

g) Per la diffusione televisiva di incontri per i quali non sia previsto spostamento di data e orario, non è richiesto alcun preventivo consenso alle Società in gara, cui dovrà essere soltanto comunicato l'avvenuto accordo con la la/le emittente/i licenziataria/e.

h) Nel redigere i contratti con le emittenti locali per la diffusione delle proprie gare, le Società avranno cura di far inserire nei relativi testi le più opportune clausole di salvaguardia che li rendono compatibili con le limitazioni dettate del contratto con la la/le emittente/i



licenziataria/e in ambito nazionale, e dal presente Regolamento.

i) Per evitare ipotesi di sovrapposizione delle partite casalinghe, e trasmesse in differita in area locale, le Società appartenenti al medesimo bacino di utenza, ma legate contrattualmente a differenti reti televisive locali, sono tenute a concordare un orario di diffusione che non rappresenti un danno per i rispettivi interessi.

l) Fatto salvo il nullaosta LNP, è possibile da parte dei Club concedere ad emittenti tv interessate il diritto a trasmettere in diretta solo su piattaforma digitale terrestre ed esclusivamente in ambito territoriale regionale partite di campionato non trasmesse dalle emittenti nazionali, esclusive e contrattualizzate da FIP/LNP.

1- Per quanto riguarda i costi tecnici relativi alla messa in onda in diretta di una partita della propria squadra in trasferta, questi saranno a carico della società/emittente tv ospite. Come costi tecnici si intendono tutti i costi aggiuntivi a quelli che la Società/emittente ufficiale di casa dovrà sostenere in aggiunta a quelli – già previsti a suo carico dal Regolamento Media – relativi alla semplice produzione della partita.

La Società/emittente di casa sarà tenuta a fornire il proprio segnale audio-video (se richiesto) alla Società/emittente tv ospite, come già previsto dal Regolamento Media LNP.

2 - Per quanto riguarda i costi di up-link e spazio satellitare (banda), essi saranno a carico della Società/tv ospite.

3 - La Società di casa potrà richiedere, per la trasmissione in diretta su piattaforma di Digitale Terrestre (no streaming) organizzata in totale indipendenza tecnico/organizzativa dall'emittente televisiva ospite, e per emissione unicamente nell'ambito della sua territorialità, un FEE di valore da trattare tra le parti, vale a dire Club ospitante (che genera i diritti) ed emittente interessata. La presente non costituisce un obbligo, ma un diritto esercitabile.

m) La gestione del presente Regolamento va intesa alle figure preposte all'interno di LNP, e comunque sotto la vigilanza del Presidente.

n) Le Società inadempienti rispetto alle obbligazioni di cui al presente regolamento, sono assoggettate alle sanzioni previste dal regolamento di giustizia, approvato dal Direttivo di LNP, ed alle determinazioni del Giudice di Lega.

Art.13) Regolamentazione degli Eventi

In occasione degli eventi LNP, sportivi ma non solo (workshop, clinic, ecc...) sarà operativo un regolamento apposito che determinerà in via prioritaria la visibilità di partner e sponsor di LNP e subordinatamente dello sponsor specifico dell'evento e gli sponsor della eventuale società organizzatrice.

Verrà posta particolare e preventiva attenzione per evitare sovrapposizioni.

TITOLO 3

Disposizioni marketing

Art.14) Le società sono tenute ad applicare le seguenti indicazioni:

DENOMINAZIONE DEI CAMPIONATI

Per la stagione 2018-2019 la corretta denominazione dei campionati è la seguente:

Serie A2 Old Wild West

Serie B Old Wild West

È fatto obbligo condividere la suddetta denominazione con tutti gli organi di stampa a voi afferenti.



COMPOSITO LOGO indicazioni di utilizzo

WEBSITE: il Composit Logo deve essere presente e chiaramente visibile nella parte alta della Homepage del sito ufficiale di ciascun Club, con link diretto al sito ufficiale di Lega Nazionale Pallacanestro (www.legapallacanestro.com)

SOCIAL MEDIA: il Composit Logo deve essere inserito in dimensione leggibile nei contenuti Social Media di ciascun Club in riferimento a tutti i post che presentano e commentano le partite di campionato LNP (es. Presentazione partita, punteggi parziali, punteggio finale).

DIGITAL: il Composit Logo deve essere inserito in dimensione leggibile in tutti i Banner digitali, nelle Newsletter e in tutti i materiali analoghi pubblicati dai Club e destinati ai loro fan.

ALTRI MATERIALI: il Composit Logo deve essere presente in tutti i materiali di comunicazione dei Club:

Carta intestata

Comunicati stampa

Campagne abbonamento

Manifesti, Locandine e volantini di qualsiasi genere

Pagine pubblicitarie su Giornali Nazionali e Locali

LOGO COMBINATO BOX SU DIVISE DA GIOCO

SerieA2 e SerieB

Il logo combinato di LNP-OLD WILD WEST deve comparire sia sulla canotta sia sul pantaloncino delle divise da gara dei Club di SerieA2 e SerieB, secondo le seguenti specifiche:

Dimensioni cm 7.00 x cm 4.00

Posizionamento

CANOTTA: In alto a sinistra sulla canotta

PANTALONCINO: In alto a destra

IMPORTANTE: è fatta richiesta ai Club di inviare all'Ufficio Marketing LNP il layout delle divise da gioco preventivamente alla stampa, per conferma del corretto posizionamento del Logo.

SPONSOR SU DIVISA DA GIOCO (SerieA2 e SerieB)

Per tutto ciò che concerne il posizionamento e le dimensioni dei loghi corporate dei vostri partner vi rimandiamo al REGOLAMENTO ORGANICO FIP art.149 comma 5 e ss.

È CONSENTITA LA POSSIBILITÀ DI SOMMARE I CM QUADRATI DEGLI SPONSOR SECONDARI

CAMPO DA GIOCO

Per l'uso della pubblicità sul campo da gioco si rimanda al REGOLAMENTO IMPIANTI FIP Art.10

È consentita la possibilità di utilizzare l'intero cerchio del tiro libero per le sponsorizzazioni a patto che non siano diverse nelle due metà campo.

È possibile inserire 2 loghi sponsor all'interno del campo di gioco di misure 9mq.

SPAZI DI COMPETENZA LNP SU CAMPO DA GIOCO TABELLONI (SerieA2 e SerieB)

È fatto obbligo di apporre sui Cristalli dei 2 canestri gli adesivi recanti il Logo Combinato Box LNP-OLD WILD WEST

Gli adesivi sui cristalli dovranno essere presenti su tutti i campi LNP, sia di Serie A2 che di Serie B

PALLONI BRANDIZZATI LNP OLD WILD WEST

A partire dalla stagione 2018-19 verrà prodotta una nuova serie di **Palloni brandizzati LNP Old Wild West**



Per tutte le partite di Campionato (regular season e playoff) i palloni brandizzati LNP Old Wild West dovranno essere utilizzati come pallone da gara.

SPAZI DI COMPETENZA LNP SU CAMPO DA GIOCO/CUBI dei CAMBI (SerieA2 e SerieB)

I CUBI DEL CAMBIO SONO SPAZI DI VISIBILITÀ RISERVATI ALLA LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO.

SI PRECISA CHE TUTTI GLI ADESIVI SONO OBBLIGATORI E IN CASO DI UTILIZZO NON CONFORME DA PARTE DEI CLUB, LNP NON GARANTISCE UNA SECONDA FORNITURA GRATUITA DEGLI ADESIVI STESSI. L'IMPORTO PER LA REALIZZAZIONE SARA' ADDEBITATO AL CLUB.

LED BORDOCAMPO SERIE A2

Sono obbligatori un minimo di **12 METRI DI LED BORDOCAMPO**(come da DOA 18-19 capitolo IV).

I led devono essere posizionati **DAVANTI ALLE PANCHINE NONCHÉ FRONTE TELECAMERE**, non saranno concesse deroghe per led posti sui lati corti del campo.

A LNP devono essere riservati **N.10 Passaggi Video Led**, ciascuno della durata di 90 secondi, a partita.

I Video di LNP (9 video da 10 secondi) dovranno essere inseriti in playlist uno di seguito all'altro, con continuità. Sarà cura dell'Ufficio Marketing inviare i video e indicare la relativa rotazione.

Nel caso fossero presenti 2 o più «file» di led, i passaggi Video di LNP dovranno essere riprodotti sui led posizionati a bordocampo davanti alle panchine.

Speciale Eventi. In previsione degli eventi di Lega, verrà inviato un video di lancio da inserire in rotazione al fine di dare la più ampia visibilità e conoscenza dell'evento stesso.

Speciale FIP. Qualora la FIP desideri inserire un messaggio corporate all'interno della vostra rotazione video, il video vi perverrà dall'ufficio marketing di Lega Nazionale Pallacanestro, con obbligo di inserimento.

PANNELLO BACKDROP

Tutti i Club di SerieA2 e di SerieB dovranno realizzare un pannello «backdrop» da utilizzare come sfondo a tutte le interviste e le foto ufficiali.

Il backdrop dovrà prevedere due fasce di pertinenza di LNP alte ciascuna 30 cm.

Le fasce devono essere posizionate rispettivamente ad altezza 90cm da terra e 170cm da terra.

LNP invierà ai CLUB i file con la grafica da delle fasce di pertinenza.

Nel corso della stagione saranno possibili modifiche della grafica delle fasce di pertinenza in ragione di cambiamenti degli Sponsor LNP o di altre opportunità (es. Backdrop Finali Playoff).

In caso di necessità LNP fornirà ai Club gli adesivi da applicare sui backdrop per adeguare la grafica delle fasce di pertinenza

PROMOZIONE SPECIALE OLD WILD WEST per i tifosi dei Club

Tutte le società sono tenute a dare attuazione alle disposizioni del Marketing LNP per sviluppare le promozioni dello sponsor OLD WILD WEST

BIGLIETTI PARTITE RISERVATI A LNP PER PARTNER E OSPITI

È fatto obbligo ai Club di riservare a LNP per ogni gara casalinga di Stagione Regolare e ogni gara di Playoff n.10 biglietti destinati ai partner e ospiti della LNP stessa.

I biglietti riservati a LNP dovranno essere della migliore categoria offerta dai Club, (es.parterre) in ottima posizione.



Tutti i biglietti riservati a LNP dovranno comprendere l'accesso all'Area Hospitality laddove predisposta dal Club.

Sarà compito della Lega comunicare entro le 72 ore antecedenti la partita l'eventuale utilizzo degli stessi e i relativi nominativi.

ATTIVAZIONI DEI PARTNER LNP SPONSOR DAY

Su richiesta di LNP i Club saranno tenuti ad ospitare le attivazioni dedicate ai Partner di LNP sotto forma di SPONSOR DAY.

La calendarizzazione delle attivazioni dei partner LNP sarà concordata compatibilmente con le attività previste dai Club; sarà cura dell'Ufficio Marketing di LNP contattare preventivamente ogni Club per definire le modalità e le date delle attivazioni.

UTILIZZO IMMAGINI PER ATTIVITÀ PARTNER LNP

In relazione alle attivazioni dei Partner LNP, le foto di squadra, di gioco o foto individuali dei giocatori, caricate sul Database LNP (o richieste direttamente ai Club), potranno essere utilizzate per attività di Pubbliche Relazioni e sui Social Media da LNP e dai propri partner.

Alcune ipotesi di utilizzo, esemplificative ma non esaustive sono le seguenti:

Immagine «Pistolero» partner Old Wild West

Immagine MisterKwikFit partner KwikFit

Immagine MVP partner Lumicom

MESSAGGIO SPEAKER PRE-PARTITA

L'annuncio pre-partita dello speaker dovrà seguire immediatamente dopo il fischio dei 3 minuti all'inizio della gara da parte del Direttore di Gara.

L'annuncio dello speaker dovrà essere ripetuto anche prima della ripresa della partita dopo l'intervallo del secondo quarto.

SPECIALE SOCIAL MEDIA Utilizzo degli Hashtag di LNP Social

A titolo di collaborazione e sinergia per lo sviluppo della piattaforma Social di LNP e della più ampia diffusione dei contenuti relativi ai Campionati di SerieA2 e SerieB, si richiede ai Club di utilizzare nei post Social gli Hashtag di riferimento di LNP Social in particolare:

#LNP

#LaNostraPassione

L'utilizzo di questi Hashtag permetterà a LNP di tracciare i contenuti pubblicati, e di essere facilitata nella raccolta degli stessi per eventuali condivisioni o creazione di contenuti gallery.

DELIBERA N. 138/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti gli artt.109 e 114 del Regolamento Organico e l'art. 19 del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Procuratore di atleti ed allenatori di pallacanestro;

vista la delibera n.93 assunta dal Presidente federale in data 9 marzo 2017 con la quale sono stati nominati il Presidente e i componenti della Commissione Procuratori;

vista la delibera n.71 assunta dal Presidente federale, ratificata nella seduta del 13 Luglio 2018, avente ad oggetto la proroga dell'incarico dei componenti della Commissione Procuratori, decaduti alla data del 30 giugno 2018, fino alla prima riunione di Consiglio federale dell' a.s. 2018/2019 al fine di garantire la continuità operativa della Commissione;

<u>vista</u>	la propria delibera n. 1/2018 con la quale è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2018 l'incarico dei Componenti della citata Commissione al fine di garantire continuità ai lavori ordinari della stessa;
<u>ravvisata</u>	pertanto la necessità di nominare i quattro Componenti della Commissione Procuratori per i prossimi due anni;
<u>vista</u>	la nota pervenuta dalla Lega Nazionale Pallacanestro con la quale si propone il nominativo di Francesco Maiorana quale Componente della Commissione,
<u>preso atto</u>	del parere positivo della Lega Basket Serie A, acquisito per le vie telefoniche, con riferimento alla proposta avanzata dalla Lega Nazionale Pallacanestro
<u>individuati</u>	nei Sigg. Mario Boni, Riccardo Sbezzi, Francesco Maiorana e Giannetto Zappi, le persone idonee a ricoprire l'incarico di Componente della Commissione suindicata;
<u>acquisita</u>	per le vie brevi la disponibilità degli stessi;

DELIBERA

- di nominare, con effetto a partire dal 1 novembre 2018 e fino al 30 giugno 2020, i Sigg. Mario Boni, Riccardo Sbezzi, Francesco Maiorana e Giannetto Zappi Componenti della Commissione Procuratori.

DELIBERA N. 139/2018

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>vista</u>	la delibera n. 10 assunta dal Presidente federale in data 31 agosto 2018 con la quale è stato approvato il testo delle Norme organizzative e Disposizioni Generali del Minibasket a.s. 2018-2019;
<u>condivise</u>	le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.10 assunta dal Presidente federale il 31 agosto 2018.

DELIBERA N. 140/2018

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>visto</u>	in particolare l'art.48 del Regolamento Esecutivo Gare con il quale vengono individuati i documenti di identità validi ai fini del riconoscimento degli iscritti a referto;
<u>vista</u>	la proposta pervenuta dai Presidenti Regionali con la quale chiedono che venga ritenuta valida, per i Campionati Giovanili a.s. 2018/2019, anche la copia del documento di riconoscimento vidimata con il timbro della società e firmata dal Legale Rappresentante della stessa;
<u>considerato</u>	che le Disposizioni Organizzative Annuali nelle precedenti stagioni sportive prevedevano già tale modalità di riconoscimento per i Campionati Giovanili;
<u>acquisito</u>	il parere favorevole dei Responsabili del Settore giovanile maschile e del Settore giovanile femminile;
<u>ritenuta</u>	l'istanza meritevole di accoglimento limitandola ai Campionati che non assegnano un Titolo italiano giovanile;

DELIBERA

di dare facoltà ai singoli Comitati Regionali di autorizzare i giocatori minorenni, ai fini del riconoscimento degli iscritti a referto, a presentare la copia del documento di identità vidimata con timbro della Società e firmata dal Legale Rappresentante della stessa, esclusivamente per le gare dei Campionati Regionali giovanili maschili non di eccellenza e per i Campionati giovanili femminili.

DELIBERA N. 141/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il progetto giovanile dedicato alle atlete nate negli anni 2004/2005/2006 denominato "Little women play basketball" presentato dal Comitato Regionale Calabria allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;

letta la relazione del Settore Giovanile Minibasket e Scuola;

acquisito il parere favorevole della Responsabile del Settore giovanile femminile;

valutato che tale progettualità si inserisce e coordina con la progettualità promossa dalla FIBA e dalla Federazione con la quale si introdurranno quattro nuove Società, diffuse sul territorio della regione Calabria, che svolgeranno esclusivamente attività minibasket femminile al fine di creare i presupposti per l'incremento e la diffusione della pallacanestro femminile e la creazione di un movimento omogeneo che prosegua negli anni e con il quale poter svolgere i Campionati federali con un numero di squadre partecipanti adeguato agli standard federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di autorizzare, per l'a.s. 2018/2019, il Comitato Regionale Calabria a realizzare il progetto "Little women play basketball" come da allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera.

"LITTLE WOMEN PLAY BASKETBALL"

PROGETTO DEDICATO ALLE ATLETE NATE NEGLI ANNI 2004-2005-2006

La Regione Calabria negli ultimi anni ha visto via via scomparire numerose realtà legate al mondo della pallacanestro in particolar modo quelle appartenenti al settore femminile che ad oggi conta pochissime Società che vi investono tempo e risorse tecnico-economiche.

Tale condizione si riflette automaticamente sull'organizzazione di campionati di categoria giovanile esclusivamente femminili, che ogni anno raccolgono esigue adesioni e si svolgono con uno scarso numero di gare disputate, non consentendo alle società un'adeguata attività agonistica e incidendo in maniera penalizzante sull'assolvimento dell'obbligo della formazione italiana delle atlete. Si riscontra perciò l'aumento dei casi di abbandono della pratica cestistica delle atlete under tra i 15 e i 21 anni di età (età di svincolo), venendo meno la possibilità di disputare campionati misti superata la categoria U14.

La situazione dei settori giovanili femminili calabresi è ulteriormente aggravata dalla quasi totale assenza di squadre senior traducibile con la mancanza di un eventuale sbocco per le cestiste che concludono il loro percorso di attività giovanile.

Il progetto in questione si affianca ad altre iniziative del comitato regionale che riguarderanno sia il minibasket che il basket in rosa per dare una luce di speranza a un settore ormai da troppo tempo dimenticato con l'auspicio che la scintilla della passione possa così accendersi di nuovo ed essere alimentata e non soffocata. Il progetto intende riferirsi a tre annate in particolare (2004-2005-2006) scelte in virtù della suddetta scarsa, o addirittura assente, partecipazione ai campionati di categoria condizionata anche dalla distribuzione disomogenea delle poche atlete tesserate in molteplici società.

Le tre annate di riferimento fungono da collegamento tra il minibasket e il basket giovanile femminile dando alle atlete, ai loro genitori e alle loro società di appartenenza la visione di una continuità di intenti nell'interesse di una crescita globale di tutto il movimento femminile.

E' quindi di fondamentale importanza che l'attività svolta all'interno del progetto possa essere riconosciuta ai fini della formazione.

OBIETTIVI:

- GARANTIRE LA PRATICA AGONISTICA A TUTTE LE ATLETE CON UN'ATTENZIONE PARTICOLARE A QUELLE CHE NON POSSONO PARTECIPARE CON LE PROPRIE SOCIETA' DI APPARTENENZA AI CAMPIONATI DI CATEGORIA PER NUMERI INSUFFICIENTI E FACENDO LORO DISPUTARE UN NUMERO DI GARE SUFFICIENTI AL RICONOSCIMENTO DI TALI ATTIVITA' COME ANNO DI FORMAZIONE ITALIANA.
- GARANTIRE ALLE ATLETE APPARTENENTI ALLE TRE ANNATE DI RIFERIMENTO UN CONTINUO CONFRONTO E UN PERCORSO DURATURO DI CRESCITA NEL MONDO DELLA PALLACANESTRO, RENDENDOLE INOLTRE CONSAPEVOLI DELL'ESISTENZA DI UN MOVIMENTO FEMMINILE E DELLA LORO APPARTENENZA AD ESSO.
- CONSENTIRE AGLI OPERATORI DI SETTORE (DIRIGENTI, ALLENATORI E PREPARATORI FISICI) DI AVERE ANCH'ESSI UN CONFRONTO CONTINUO CON I COLLEGHI DI TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE SULLE DINAMICHE TECNICHE E GESTIONALI DI UN SETTORE GIOVANILE FEMMINILE.
- PERMETTERE ALL' RTT FEMMINILE E ALLO STAFF DEI CENTRI TECNICI FEDERALI DI COMPIERE AZIONI DI MONITORAGGIO, INDICAZIONE E VALUTAZIONE COSTANTI SUL PERCORSO CHE LE ATLETE COMPIONO ALL'INTERNO DELLE SOCIETA' DI APPARTENZA USUFRUENDO DI UNA MAGGIORE DISPONIBILITA' DI TEMPI E MODI AFFINCHE' LA COMUNICAZIONE DELLE LINEE GUIDA VENGA CONCRETIZZATA DALLA LORO ATTUAZIONE NEL LAVORO QUOTIDIANO IN PALESTRA.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO:

- IL TORNEO SEGUIRA' LA MODALITA' DEL 5VS5 E DURERA' DA OTTOBRE A MAGGIO COME UN NORMALE CAMPIONATO DI CATEGORIA.
- LE ATLETE DELLE TRE ANNATE INDICATE SARANNO COINVOLTE SENZA ALCUN TIPO DI SELEZIONE/ESCLUSIONE.
- I RADUNI ITINERANTI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE SI SVOLGERANNO CON CADENZA SETTIMANALE O BISETTIMANALE IN BASE ALLA DISPONIBILITA' DEGLI IMPIANTI.
- IN OCCASIONE DEL SINGOLO RADUNO VERRANNO SVOLTE PIU' GARE (INDICATIVAMENTE 2-3 IN BASE AL TEMPO CONCESSO NELL'IMPIANTO)
- TUTTE LE ATLETE VERRANNO SUDDIVISE IN SQUADRE MISTE PER ANNATA E PER SOCIETA' DI APPARTENZA, PER LA FORMAZIONE DELLE QUALI CI SI AFFIDERA' AL PRINCIPIO DI EQUITA' RISPETTO AL LIVELLO TECNICO E FISICO, IN MODO CHE SUSSISTANO I REQUISITI DI COMPETITIVITA' E DI CRESCITA NEL CONFRONTO.
- OGNI TEAM VERRA' ASSEGNATO AD UNO STAFF TECNICO (ALLENATORE, ASSISTENTE E PREPARATORE FISICO), IN OTTICA DI CRESCITA SI POTREBBERO COINVOLGERE I GIOVANI ALLENATORI E I CORSISTI.
- LE GARE VERRANNO DIRETTE DA ARBITRI E UDC.

DELIBERA N. 142/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta di testo del Regolamento del Gioco del Minibasket valido per l'a.s. 2018/2019, avanzata dal Consiglio direttivo del Settore Minibasket su indicazione del Tecnico federale che si allega alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare il testo del Regolamento del Gioco del Minibasket per l'a.s. 2018/2019 come riportato in allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N. 143/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proposte avanzate dai Responsabili del Settore giovanile maschile e del Settore giovanile femminile in merito alla definizione delle date e delle formule di svolgimento dei Campionati Under 18, Under 16 e Under 15 maschili di Eccellenza e dei Campionati Under 16 e Under 18 femminili per l'anno sportivo 2018/2019;

acquisite le osservazioni sulle proposte di cui sopra formulate dai Presidenti regionali in occasione della Consulta regionale svoltasi a Bologna il 14 settembre 2018;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare le date e le formule di svolgimento dei Campionati Under 18, Under 16 e Under 15 maschili di Eccellenza e dei Campionati Under 16 e Under 18 femminili come di seguito illustrate:

Campionati Giovanili Femminili:

- Under 20 Femminile: Campionato regionale - inizio entro il 31 ottobre 2018 - non è prevista la finale nazionale;
- Under 18 Femminile: Inizio fase regionale entro il 31 ottobre 2018 - **Termine entro 11 marzo 2019** - Seconda fase interregionale inizio 25 marzo;
- Under 16 Femminile: inizio entro il 31 ottobre 2018 - **Termine entro il 28 aprile 2019;**
- Under 14 Femminile: inizio entro il 31 ottobre 2018 - **Termine entro il 2 giugno 2019.**

Campionati Giovanili Maschili:

Under 18 Maschile

- 2° Fase interregionale 1° aprile - 13 maggio
- eventuali spareggi 29/30/31 maggio
- Finale nazionale 7 - 9 giugno

Under 16 Maschile

- Termine Fase Regionale 10 marzo 2019
- 2° Fase Interregionale dal 24 marzo al 27 maggio 2019
- spareggi 4/5 giugno
- Finale Nazionale 16 - 22 giugno 2019

Under 15 Maschile

- Termine Fase Regionale 28 aprile 2019
- spareggi 4/5 maggio
- concentramenti dal 10 al 12 maggio
- Finale Nazionale dal 27 maggio al 2 giugno

Under 14 Maschile

- Termine Fase Regionale 2 giugno 2019
- spareggi 8/9 giugno
- Finale Nazionale dal 23 al 30 giugno (dobbiamo stabilire la formula)

DELIBERA N. 144/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il punto 35.2.7 delle Disposizioni Organizzative Annuali del Settore giovanile a.s. 2018/2019 il quale prevede che le atlete nate negli anni 2005 e 2006 possono partecipare solo ai Campionati Giovanili di categoria e non ai Campionati Senior Nazionali e Regionali;

vista la proposta avanzata dalla Responsabile del Settore giovanile femminile, condivisa con lo staff tecnico del Settore squadre nazionali femminili, con cui chiedono la possibilità di autorizzare a partecipare a Campionati senior alcune atlete nate nel 2005 che abbiano il benestare da parte dello Staff tecnico del Settore Squadre Nazionali femminili o che comunque, pur mai convocate, siano definite "*di interesse nazionale*" ed abbiano avuto il benestare da parte dello Staff tecnico del Settore Squadre Nazionali femminili;

ritenuto opportuno che tale autorizzazione debba essere riservata esclusivamente ad atlete che siano di interesse nazionale e la cui esperienza in un Campionato senior possa determinare un concreto sviluppo tecnico/fisico;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di stabilire che talune atlete nate nel 2005 possano essere autorizzate a svolgere Campionati senior. Tale autorizzazione sarà riservata alle sole atlete che siano state convocate a raduni del Settore Squadre Nazionali ed abbiano il benestare da parte dello Staff tecnico del Settore Squadre Nazionali femminili o che comunque, pur mai convocate, siano definite "*di interesse nazionale*" ed abbiano avuto il benestare da parte dello Staff tecnico del Settore Squadre Nazionali femminili.

DELIBERA N. 145/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il progetto giovanile dedicato alle atlete partecipanti al Campionato Under 13 ed al Campionato Under 14 femminile presentato dal Comitato Regionale Toscana allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;

letta la relazione del Settore Giovanile Minibasket e Scuola;

acquisito il parere favorevole della Responsabile del Settore giovanile femminile;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di autorizzare, per la stagione 2018/2019, il Comitato Regionale Toscana a svolgere un unico Campionato che coinvolgerà le squadre Under 13 e Under 14 femminili, come di seguito precisato:

PROGETTO COMITATO REGIONALE TOSCANA

La Toscana porterà avanti un progetto che prevede l'organizzazione del Campionato under 14 femminile, senza effettuare il campionato under 13.

Nello specifico:

- previste le annate 2005-2006, ammesse 2007-2008

- **prima fase:**

1 girone Elite con massimo 10 squadre dove non potranno essere schierate atlete nate nel 2008 e dove non sarà permesso di allenare gli istruttori minibasket. Le restanti verranno suddivise in 2/3 gironi con gare di andata e ritorno per la classificazione.

- **seconda fase:** gironi di merito GOLD, SILVER, BRONZE

- **terza fase:** final four

- se una società dovesse avere due squadre partecipanti, dovrà presentare le liste, che saranno bloccate per tutta l'annata, tranne che per le 2006

- l'utilizzo dell'istruttore minibasket sarà consentito solo per le squadre composte da atlete nate 2006 e seguenti (under 13).

DELIBERA N. 146/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza avanzata dai genitori dell'atleta Werther Bellinaso, nato nel 2008, con cui chiedono di poter autorizzare il proprio figlio a partecipare al Campionato under 13 maschile;

visto il punto 30.1 delle Disposizioni Organizzative Annuali del Settore Giovanile a.s. 2018/2019 in cui vengono definiti i limiti di età per la partecipazione ai Campionati giovanili ed in cui è previsto che possono partecipare al Campionato Under 13 esclusivamente gli atleti nati nel 2006 e 2007;

letta la relazione del coach Andrea Capobianco con cui esprime parere favorevole all'autorizzazione;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di autorizzare, per la stagione 2018/2019, l'atleta Werther Bellinaso, nato nel 2008, a partecipare al Campionato under 13 maschile.

DELIBERA N. 147/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il punto 31 delle Disposizioni Organizzative Annuali del Settore Giovanile a.s. 2018/2019 in cui viene stabilito tra le altre cose che nei Campionati giovanili di categoria regionale le squadre partecipanti devono disputare almeno 18 gare;
- vista la nota con la quale il Comitato Regionale Molise chiede di poter disputare campionati giovanili regionali con una formula che preveda un numero di gare per ogni squadra sufficiente per garantire la maturazione della formazione italiana agli atleti, ma comunque inferiore al numero minimo previsto dalle DOA sopra richiamate;
- preso atto del numero esiguo di squadre giovanili partecipanti ai Campionati giovanili regionali della Regione Molise e l'oggettiva difficoltà da parte dell'Ufficio Gare competente a prevedere formule di svolgimento che garantiscano a ciascuna squadra partecipante la possibilità di disputare almeno 18 gare;
- ritenuta la proposta del Comitato Regionale Molise meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di autorizzare il Comitato Regionale Molise ad organizzare i Campionati giovanili regionali con un numero di gare per ogni squadra sufficiente per garantire la maturazione della formazione italiana agli atleti partecipanti, ma comunque inferiore al numero minimo previsto dal punto 31 delle Disposizioni Organizzative Annuali del Settore Giovanile a.s. 2018/2019.

DELIBERA N. 148/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visti i punti 37.1.9 e 38.1.11 delle Disposizioni Organizzative Annuali del Settore Giovanile a.s. 2018/2019 in cui viene stabilito che nei Campionati giovanili Under 13 e Under 14 femminili è obbligatorio iscrivere a referto un minimo di 8 atlete;
- vista la nota con la quale il Comitato Regionale Sicilia chiede, d'intesa con il Responsabile del Settore giovanile femminile, di poter prevedere che nei Campionati under 13 e under 14 femminili organizzati in Sicilia si possano iscrivere a referto minimo 7 atlete;
- preso atto che la richiesta nasce dalla difficoltà di reclutamento delle atlete sul territorio siciliano che impedisce l'iscrizione al Campionato da parte di squadre che non possono garantire la presenza del numero minimo di atlete a referto previste dai punti delle DOA sopra richiamati;
- ritenuta la proposta del Comitato Regionale Sicilia meritevole di accoglimento per garantire la possibilità di svolgere attività agonistica nel settore femminile nei Campionati giovanili;

DELIBERA

di autorizzare il Comitato Regionale Sicilia a prevedere che nei Campionati under 13 e under 14 femminili organizzati in Sicilia si possano iscrivere a referto minimo 7 atlete.

DELIBERA N. 149/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i regolamenti federali;
- vista la nota del Presidente del Comitato Regionale Piemonte, inviata il 21 settembre 2018 all'attenzione del Responsabile del Settore giovanile maschile, con la quale chiede di poter autorizzare le Società partecipanti al Campionato regionale Under 18 maschile ad iscrivere a referto ad ogni gara un massimo di tre atleti fuori quota nati nel 2000;
- vista la nota 1 del punto 30.1 delle Disposizioni Organizzative Annuali del Settore Giovanile a.s. 2018/2019 in cui si stabilisce che solo per il Campionato Under 18 eccellenza, è prevista la possibilità di iscrivere a referto in ciascuna gara, massimo 3 fuori quota di 1 anno più grandi (per la s.s. 2018/2019 i nati nel 2000);
- preso atto che in occasione della Consulta dei Presidenti dello scorso 13/14 settembre è stato richiesto di poter autorizzare l'iscrizione a referto dei tre atleti fuori quota dell'annata 2000 ai campionati Under 18 regionale previo richiesta del Comitato Regionale interessato e conseguente nulla osta del Settore Giovanile;
- considerato che il Presidente del Comitato Regionale Piemonte ha inteso inviare l'istanza di cui sopra per garantire l'impiego degli atleti nati nel 2000 in Campionati federali, poiché sul territorio piemontese non vi è l'organizzazione di un Campionato under 20 maschile e perché tali atleti sono impiegati marginalmente nei campionati seniores;
- preso atto che il campionato under 18 Regionale non prevede fasi successive a quella regionale, ossia concentramenti interregionali o finali nazionali;
- sentita la relazione del Responsabile del Settore giovanile maschile con cui esprime il parere favorevole alla richiesta del Comitato Regionale Piemonte;

DELIBERA

di autorizzare, per l'a.s. 2018/2019, le Società partecipanti al Campionato regionale Under 18 maschile del Comitato Regionale Piemonte ad iscrivere a referto ad ogni gara un massimo di tre atleti fuori quota nati nel 2000.

DELIBERA N. 150/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.92/2018, assunta in occasione della riunione del 13 luglio 2018, con la quale le atlete nate nel 2004 sono state autorizzate a partecipare ai Campionati Senior Nazionali e Regionali al fine di garantire un migliore sviluppo fisico e tecnico mediante il confronto con realtà agonistiche competitive;
- considerato che la delibera di cui sopra non prevede la possibilità che le atlete nate nel 2004 possano sottoscrivere un doppio utilizzo;
- preso atto di quanto disciplinato al punto 8) Capitolo III avente per titolo DOPPIO UTILIZZO FEMMINILE delle Disposizioni Organizzative Annuali – Tesseramento a.s. 2018/2019;
- ritenuto opportuno garantire la partecipazione ad un Campionato senior a tutte le atlete nate nel 2004 che nell'ambito della collaborazione tecnica formalizzata con un rapporto ai sensi dell'articolo 128 del Regolamento Organico rubricato "Società satellite" possano partecipare ad un solo Campionato Senior;

- sentita la proposta del Vicepresidente federale vicario con la quale chiede di poter autorizzare, per l'a.s. 2018/2019, le atlete nate nel 2004 a sottoscrivere un doppio utilizzo, per partecipare ad un Campionato senior nei modi e tempi previsti dalle norme federali, solo a favore della rispettiva società satellite/pianeta e solo se la propria società di origine non partecipi ad alcun Campionato senior;
- ritenuta la proposta del Vicepresidente federale vicario meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di stabilire che per l'a.s. 2018/2019 le atlete nate nel 2004 possano sottoscrivere un doppio utilizzo, per partecipare ad un Campionato senior nei modi e tempi previsti dalle norme federali, solo a favore della rispettiva società satellite/pianeta e solo se la propria società di origine non partecipi ad alcun Campionato senior.

Le Società dovranno inviare dalla casella spes all'Ufficio Tesseramento Atleti l'istanza motivata di tesseramento ed il modulo (reperibile sul sito federale nella sezione MODULISTICA) debitamente compilato e sottoscritto; l'ufficio preposto, verificati i presupposti della richiesta, comunicherà l'esito alle Società interessate.

DELIBERA N. 151/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.3/2018 assunta dal Presidente federale in data 25 luglio 2018 con cui viene stabilita la composizione degli Organi Tecnici del CIA per la stagione 2018-2019;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.3/2018, assunta dal Presidente federale in data 25 luglio 2018.

DELIBERA N. 152/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.4/2018 assunta dal Presidente federale in data 25 luglio 2018 con cui viene disposto l'organigramma dello staff tecnico CIA per l'anno sportivo 2018/2019;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.4/2018, assunta dal Presidente federale in data 25 luglio 2018.

DELIBERA N. 153/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.5/2018 assunta dal Presidente federale in data 25 luglio 2018 con cui viene disposto l'organigramma degli osservatori nazionali per l'anno sportivo 2018/2019;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.5/2018, assunta dal Presidente federale in data 25 luglio 2018.

DELIBERA N. 154/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.6/2018 assunta dal Presidente federale in data 25 luglio 2018 con cui viene disposto l'inserimento nella lista degli arbitri da impiegare nel campionato di serie A2 femminile delle tesserate Cavedon Francesca, Di Tommaso Marzia, Marconi Angelica, Tomasello Chiara e Tommasi Emanuela;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.6/2018, assunta dal Presidente federale in data 25 luglio 2018.

DELIBERA N. 155/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.7/2018 assunta dal Presidente federale in data 25 luglio 2018 con cui si nomina il sig. Dino Ena Seghetti quale Direttore del Settore Tecnico CIA per le stagioni sportive 2018-2019 e 2019-2020;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.7/2018, assunta dal Presidente federale in data 25 luglio 2018.

DELIBERA N. 156/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.8/2018 assunta dal Presidente federale in data 7 agosto 2018, con la quale veniva emanata la lista degli Ufficiali di Campo Nazionali per l'anno sportivo 2018/2019 in base a quanto previsto nei "Criteri di Impiego e Valutazione degli Ufficiali di Campo Nazionali per la stagione 2017/2018;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 8/2018, assunta dal Presidente federale in data 7 agosto 2018.

DELIBERA N. 157/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 13 assunta dal Commissario Straordinario CIA in data 8 agosto 2018, con la quale si propongono al Consiglio federale i nominativi di Pinna Giovanni Battista come Arbitro Benemerito d'Eccellenza; Fabbri Daiana e Garano Concetta come Ufficiali di Campo Benemeriti d'Eccellenza; Petrone Giuseppe, Bel Bruno, Ciccodicola Federico, Castellani Luciano, Balzano Paolo, Bernacchi Denis, Isimbaldi Corrado, Pisoni Marco, Treccani Luca, Braga Gianpaolo, Patella Gino, Cortellari Pierangelo, Lanzone Antonio, Simonetti Stefano come Arbitri Benemeriti e di Drozina Sabrina, Bellini Giuliana, Frisina Tullio, Accettulli Armando, Balzarini Paola, Brandi Maria Cristina, Mensuali Michele, Camola Massimo come Ufficiali di Campo Benemeriti;

condivisa la proposta presentata;

DELIBERA

di nominare Pinna Giovanni Battista come Arbitro Benemerito d'Eccellenza; Fabbri Daiana e Garano Concetta come Ufficiali di Campo Benemeriti d'Eccellenza; Petrone Giuseppe, Bel Bruno, Ciccodicola Federico, Castellani Luciano, Balzano Paolo, Bernacchi Denis, Isimbaldi Corrado, Pisoni Marco, Treccani Luca, Braga Gianpaolo, Patella Gino, Cortellari Pierangelo, Lanzone Antonio, Simonetti Stefano come Arbitri Benemeriti e di Drozina Sabrina, Bellini Giuliana, Frisina Tullio, Accettulli Armando, Balzarini Paola, Brandi Maria Cristina, Mensuali Michele, Camola Massimo come Ufficiali di Campo Benemeriti.

DELIBERA N. 158/2018

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che secondo quanto previsto dalla delibera n.148/2017, assunta dal Consiglio federale in data 6 ottobre 2017, dal 31 gennaio 2018 era possibile tesserare gare ed iscrivere a referto, nel campionato di Serie A2, un 3° assistente allenatore con una generica qualifica C.N.A.;

preso atto che in base alle Disposizioni Organizzative Annuali Tesseramento 2018/2019, nel campionato di Serie A2 è possibile tesserare gare ed iscrivere a referto un 3° assistente allenatore, con la qualifica minima di Allenatore;

- visto che tra la A.S. Junior Libertas Pall. SSDARL (codice F.I.P. 000240) ed il Sig. Gianmarco Di Matteo (tessera C.N.A. 040727), nella stagione sportiva 2017/2018, era stato sottoscritto un accordo biennale in base al quale il Sig. Gianmarco Di Matteo (tessera C.N.A. 040727) avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di 3° assistente allenatore nella stagione sportiva 2018/2019;
- preso atto che il Sig. Gianmarco Di Matteo (tessera C.N.A. 040727) nella stagione sportiva 2017/2018 ha collaborato regolarmente con la Società A.S. Junior Libertas Pall. SSDARL (codice F.I.P. 000240), in qualità di assistente allenatore e video analista della squadra partecipante al campionato di Serie A2, pur non venendo mai iscritto a referto;
- vista la richiesta pervenuta in data 4 settembre 2018 dalla Società A.S. Junior Libertas Pall. SSDARL (codice F.I.P. 000240) volta a tesserare, in qualità di 3° assistente allenatore, il Sig. Gianmarco Di Matteo (tessera C.N.A. 040727) non in possesso della qualifica minima richiesta;
- acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo del C.N.A.;

DELIBERA

di concedere, in deroga alle vigenti disposizioni, alla Società A.S. Junior Libertas Pall. SSDARL (codice F.I.P. 000240) di effettuare il tesseramento gare, nella stagione sportiva 2018/2019, del Sig. Gianmarco Di Matteo (tessera C.N.A. 040727) nel campionato di Serie A2 in qualità di 3° assistente.

DELIBERA N. 159/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerato che in base alle Disposizioni Organizzative Annuali Tesseramento 2018/2019, per poter essere tesserati gare ed iscritti a referto, in qualità di capo allenatore, nei campionati giovanili d'eccellenza è necessaria la qualifica minima di Istruttore Giovanile;
- preso atto della richiesta pervenuta al Comitato Regionale F.I.P. Campania in data 17/08/18 dalla Società ACSI Basket 90 ASD (codice F.I.P. 027153) volta a tesserare, in qualità di capo allenatore nel campionato U16/E, la Sig.ra Donatella Buglione (tessera C.N.A. 018163) non in possesso della qualifica minima richiesta;
- visto che la Società ACSI Basket 90 ASD (codice F.I.P. 027153), per la stagione sportiva 2018/2019, aveva presentato richiesta d'iscrizione per partecipare al campionato U16/M Elite organizzato dal Comitato Regionale F.I.P. Campania;
- considerato che il Comitato Regionale F.I.P. Campania, nella persona del Presidente Manfredo Fucile, ha chiesto alla Società ACSI Basket 90 ASD (codice F.I.P. 027153) di rinunciare all'iscrizione al campionato U16/M Elite e di iscriversi al campionato U16/E, al fine di completare la composizione del girone;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Comitato Regionale F.I.P. Campania;
- acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo del C.N.A.;

DELIBERA

di concedere, in deroga alle vigenti disposizioni, alla Società ACSI Basket 90 ASD (codice F.I.P. 027153) di effettuare il tesseramento gare, nella stagione sportiva 2018/2019, della Sig.ra Donatella Bruglione (tessera C.N.A. 018163) nel campionato U16/E in qualità di capo allenatore.

DELIBERA N. 160/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerato che secondo quanto previsto dalla delibera n.148/2017, assunta dal Consiglio federale in data 6 ottobre 2017, dal 31 gennaio 2018 era possibile tesserare gare ed iscrivere a referto, nel campionato di Serie A2, un 3° assistente allenatore con una generica qualifica C.N.A.;
- preso atto che in base alle Disposizioni Organizzative Annuali Tesseramento 2018/2019, nel campionato di Serie A2 è possibile tesserare gare ed iscrivere a referto un 3° assistente allenatore, con la qualifica minima di Allenatore;
- considerato che il Sig. Davide Giglietti (tessera C.N.A. 041028) nella stagione sportiva 2017/2018 è stato tesserato gare ed iscritto a referto con la Società L.B. Legnano Knights S.S.D. A.R.L (codice F.I.P. 033298), in qualità di 3° assistente allenatore nel campionato di Serie A2;
- vista la richiesta pervenuta in data 27 settembre 2018 dalla Società L.B. Legnano Knights S.S.D. A.R.L (codice F.I.P. 033298) volta a tesserare, in qualità di 3° assistente allenatore nel campionato di Serie A2, il Sig. Davide Giglietti (tessera C.N.A. 041028) non in possesso della qualifica minima richiesta;
- acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo del C.N.A.;

DELIBERA

di concedere, in deroga alle vigenti disposizioni, alla Società L.B. Legnano Knights S.S.D. A.R.L (codice F.I.P. 033298) di effettuare il tesseramento gare, nella stagione sportiva 2018/2019, del Sig. Davide Giglietti (tessera C.N.A. 041028) nel campionato di Serie A2 in qualità di 3° assistente.

DELIBERA N. 161/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto del buon esito della programmazione dei Campionati di Serie A2 e di Serie B per l'anno sportivo 2017/2018;
- esaminata la proposta presentata dalla Lega Nazionale Pallacanestro sulle date di svolgimento delle seconde fasi dei Campionati Nazionali di Serie A2 e B maschile anno sportivo 2018/2019;
- acquisito il parere positivo del Presidente del Settore Agonistico;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare le date di svolgimento delle seconde fasi dei Campionati di Serie A2 e Serie B così come proposte dalla Lega Nazionale Pallacanestro per l'anno sportivo 2018/2019 e di seguito riportate:

Assegnazione titolo: Campione d'Italia Serie A2

1^ classificata Est
1^ classificata Ovest

Andata		
dom	28 aprile	2019
Ritorno		
dom	5 maggio	2019

La sequenza CASA-FUORI verrà determinata da un sorteggio, che si svolgerà nel corso della Coppa Italia

Play off serie A2

Accoppiamenti degli ottavi di finale

2^est – 9^ovest
5^ovest – 6^ est
4^ est – 7^ ovest
3^ ovest – 8^ est

2^ ovest – 9^ est
5^ est – 6^ ovest
4^ ovest – 7^est
3^ est – 8^ ovest

Date:

Vengono individuate due sequenze di date per ogni serie per favorire una maggiore esposizione mediatica. L'inserimento della parte alta o della parte bassa del tabellone degli ottavi nella sequenza di date sarà determinato dalla scelta della squadra **miglior seconda classificata** al termine della fase di qualificazione.

Ottavi

Sequenza date A			Sequenza DATE B		
dom	28 aprile	2019	SAB	27 APRILE	2019
mar	30 aprile	2019	LUN	29 APRILE	2019
ven	3 maggio	2019	GIO	02 MAGGIO	2019
dom	5 maggio	2019	SAB	04 MAGGIO	2019
merc	8 maggio	2019	MAR	07 MAGGIO	2019

Quarti

Sequenza date A			Sequenza DATE B		
dom	12 maggio	2019	SAB	11 MAGGIO	2019
mar	14 maggio	2019	LUN	13 MAGGIO	2019
ven	17 maggio	2019	GIO	16 MAGGIO	2019
dom	19 maggio	2019	SAB	18 MAGGIO	2019
merc	22 maggio	2019	MAR	21 MAGGIO	2019

Semifinali

Sequenza date A			Sequenza DATE B		
dom	26 maggio	2019	SAB	25 MAGGIO	2019
mar	28 maggio	2019	LUN	27 MAGGIO	2019
ven	31 maggio	2019	GIO	30 MAGGIO	2019
dom	2 giugno	2019	SAB	01 GIUGNO	2019
merc	5 giugno	2019	MAR	04 GIUGNO	2019

Finale

dom	9 giugno	2019
mar	11 giugno	2019
sab	15 giugno*	2019
lun	17 giugno*	2019
ven	21 giugno*	2019

*PER EVITARE SOVRAPPOSIZIONE CON LA SERIE A

Play out serie A2

Restano confermati gli accoppiamenti

14 ^{est} – 15 ^{ovest}

14 ^{ovest} – 15 ^{est}

Primo turno		
dom	28 aprile	2019
mar	30 aprile	2019
ven	3 maggio	2019
dom	5 maggio	2019
merc	8 maggio	2019

Secondo turno		
dom	12 maggio	2019
mar	14 maggio	2019
ven	17 maggio	2019
dom	19 maggio	2019
merc	22 maggio	2019

Play off serie B

Nella fase a play off gli accoppiamenti verranno determinati incrociando le posizioni in classifica delle prime 8 del girone A con le prime 8 del girone B e le prime 8 del girone C con le prime 8 del girone D.

Tabellone A

1 ^A – 8 ^B
4 ^B – 5 ^A
3 ^A – 6 ^B
2 ^B – 7 ^A

Tabellone B

1 ^B – 8 ^A
4 ^A – 5 ^B
3 ^B – 6 ^A
2 ^A – 7 ^B

Tabellone C

1 ^C – 8 ^D
4 ^D – 5 ^C
3 ^C – 6 ^D
2 ^D – 7 ^C

Tabellone D

1 ^a D – 8 ^a C
4 ^a C– 5 ^a D
3 ^a D– 6 ^a C
2 ^a C– 7 ^a D

Date:

Quarti		
dom	28 aprile	2019
gio	2 maggio	2019
dom	5 maggio	2019

Semifinali		
dom	12 maggio	2019
mar	14 maggio	2019
ven	17 maggio	2019
dom	19 maggio	2019
merc	22 maggio	2019

Finali		
dom	26 maggio	2019
mar	28 maggio	2019
ven	31 maggio	2019
dom	2 giugno	2019
merc	5 giugno	2019

Final Four		
sab	15 giugno	2019
dom	16 giugno	2019

Gli accoppiamenti della Final Four saranno:
 vincente tabellone A contro vincente tabellone D
 vincente tabellone B contro vincente tabellone C
 L'ordine delle gare della Final Four sarà determinato dal sorteggio

Play out IPOTESI A		
dom	28 aprile	2019
gio	2 maggio	2019
dom	5 maggio	2019
gio	9 maggio	2019
dom	12 maggio	2019

Gli accoppiamenti dei play out (12^a contro 15^a e 13^a contro 14^a verranno determinati all'interno di ogni singolo girone)

Conc.Naz. per ultima retrocessione		
sab	18 maggio	2019
dom	19 maggio	2019

DELIBERA N. 162/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la proposta presentata dalla Lega Basket Femminile sulle date di svolgimento delle seconde fasi dei Campionati Nazionali di Serie A1 e A2 femminile anno sportivo 2018/2019;

acquisito il parere positivo del Presidente del Settore Agonistico;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare le date di svolgimento delle seconde fasi dei Campionati di Serie A1 e A2 Femminile così come proposte dalla Lega Basket Femminile per l'anno sportivo 2018/2019 e di seguito riportate:

SERIE A1 FEMMINILE

PLAY – OFF

QUALIFICAZIONE AI QUARTI DI FINALE

1° turno	Mer	27 marzo	2019
2° turno	Dom	31 marzo	2019

QUARTI DI FINALE

1° turno	Ven	5 aprile	2019	
2° turno	Lun	8 aprile	2019	
3° turno	Gio	11 aprile	2019	

SEMIFINALI

1° turno	Mar	16 aprile	2019	
2° turno	Gio	18 aprile	2019	
3° turno	Lun	22 aprile	2019	
4° turno	Mer	24 aprile	2019	
5° turno	Sab	27 aprile	2019	

Se una squadra italiana si sarà qualificata per la SemiFinale di Eurocup o Final Four di Euroleague la serie sarà al meglio delle tre gare con medesimo accoppiamento, sequenza CASA-FUORI-CASA ed apposito calendario da emanare. La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica nella Fase Regolare.

FINALE

1° turno	Mer	1 maggio	2019	
2° turno	Ven	3 maggio	2019	
3° turno	Mar	7 maggio	2019	
4° turno	Gio	9 maggio	2019	
5° turno	Dom	12 maggio	2019	

PLAY – OUT

FASE UNICA

1° turno	Dom	31 marzo	2019	
2° turno	Dom	7 aprile	2019	
3° turno	Dom	14 aprile	2019	
4° turno	Dom	28 aprile	2019	
5° turno	Dom	5 maggio	2019	

SPAREGGIO A1

1° turno	Ven	31 maggio	2019
----------	-----	-----------	------

SERIE A2 FEMMINILE

PLAY – OFF

Quarti

Mer	1 maggio	2019
Sab	4 maggio	2019

Semifinale

Mer	8 maggio	2019
Dom	12 maggio	2019

Finali

Gio	16 maggio	2019
Dom	19 maggio	2019

SPAREGGIO A2

Sab	25 maggio	2019
-----	-----------	------

SPAREGGIO A1

Ven	31 maggio	2019
-----	-----------	------

PLAY OUT

I° Fase

Sab	4 maggio	2019
Mer	8 maggio	2019
Dom	12 maggio	2019

II° Fase

Sab	18 maggio	2019
Mer	22 maggio	2019
Dom	26 maggio	2019

DELIBERA N. 163/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto di quanto previsto dalle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2018/2019 in merito alla composizione dei gironi del Campionato Regionale di Serie C Gold e alle formule di svolgimento dei Campionati Regionali di Serie C Silver e B femminile;

ritenuto opportuno dover emanare con congruo anticipo le disposizioni relative alle ammissioni alle seconde fasi, di gestione e competenza nazionale, e le relative formule di svolgimento del Campionato di cui sopra;

letta la proposta avanzata dal Settore Agonistico;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di emanare le disposizioni relative alla composizione dei gironi del Campionato Regionale di Serie C Gold e alle ammissioni alle seconde fasi, di gestione e competenza nazionale, e le relative formule di svolgimento dei Campionati di Serie C Silver e B Femminile a.s. 2018/2019 come di seguito riportato:

SERIE C GOLD
Composizione gironi

COMITATO	SQUADRE
LOMBARDIA	2 gironi da 16
VENETO-FRIULI VENEZIA GIULIA- TRENTINO ALTO ADIGE	1 girone da 14
EMILIA ROMAGNA	1 girone da 14
LAZIO	1 girone da 14
PIEMONTE-VALLE D'AOSTA	1 girone da 14
TOSCANA	1 girone da 14
CAMPANIA	1 girone da 14
MARCHE ABRUZZO UMBRIA	1 girone da 14
PUGLIA	1 girone da 12

Formula di Svolgimento

La formula di svolgimento del Campionato è determinata in piena autonomia dal Comitato Regionale. Saranno promosse in Serie B a.s. 2019/2020 le 10 squadre vincenti i singoli gironi.

Retrocessione alla Serie C SILVER

A cura del Comitato Regionale.

SERIE C SILVER

E' facoltà del Comitato Regionale prevedere il servizio di statistiche con le stesse modalità e costi utilizzati per il Campionato di Serie C Gold.

Composizione gironi

Da 12 a 16 squadre.

E' consentito anche un organico inferiore a 12 squadre (minimo 10), ma in questo caso la squadra vincente sarà ammessa ad un prespareggio per la partecipazione alle fasi successive.

I Comitati Regionali che a seguito della delibera sull'organico dei Campionati senior regionali si dovessero trovare con un organico inferiore a quello previsto, dovranno chiedere al Settore Agonistico l'inserimento delle squadre aventi diritto nei Comitati vicini.

Formula di svolgimento prima fase - Regionale

La formula di svolgimento della prima fase del Campionato è determinata in piena autonomia dal Comitato Regionale.

Per i Comitati che organizzano solo il girone silver, la fase dovrà terminare entro il 19 maggio 2019.

La squadra vincente la Serie C Silver della regione Liguria è promossa al campionato di Serie C gold della regione Toscana se appartenente alla provincia di Genova e La Spezia, altrimenti sarà promossa alla Serie C Gold della regione Piemonte

Formula di svolgimento seconda fase – Nazionale

Le Società partecipanti alla fase nazionale dovranno rispettare le norme riportate nella tabella di pag.10 sugli obblighi. E' possibile l'iscrizione a referto di 12 giocatori purché venga rispettato il punto (2).

SECONDA FASE SERIE C SILVER

REGIONI	NUMERO DI AMMISSIONI
SARDEGNA	1 SQUADRE
SICILIA	2 SQUADRE
VINC. SPAREGGIO 1 ^a CALABRIA-2 ^a SARDEGNA	1 SQUADRA

Composizione gironi fase nazionale

Le squadre ammesse disputeranno 1 concentramento da 4 squadre.

Lo spareggio tra la 1^a CALABRIA-2^a SARDEGNA avverrà in campo neutro il 26 maggio 2019.

Le squadre classificate effettueranno una Final Four promozione in campo neutro secondo i seguenti accoppiamenti:

SEMIFINALI 1° GIUGNO 2019

GARA 1 - 1^a Sicilia vs vincente spareggio

GARA 2 - 1^a Sardegna vs 2^a Sicilia

FINALE 2 GIUGNO 2019

GARA 3 – Vincente gara 1 vs Vincente gara 2

La squadra vincente la finale sarà promossa in Serie B a.s. 2019/2020

8.2 CAMPIONATI FEMMINILI

8.2.1 SERIE B

Periodo di Svolgimento

Il termine della fase regionale è il 14 aprile 2019.

Formula di Svolgimento

La formula di svolgimento del Campionato è determinata in piena autonomia dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali purché vengano fatte disputare ad ogni squadra almeno 18 gare.

AMMISSIONI PER LA PROMOZIONE IN SERIE A2/F 2018/2019

REGIONI	AMMISSIONI FASE NAZIONALE
TOSCANA/LIGURIA	3
EMILIA ROMAGNA	3
LAZIO	2
CAMPANIA - BASILICATA	2
SICILIA - CALABRIA	2
SARDEGNA	1
PIEMONTE	1
MARCHE - ABRUZZO - UMBRIA	1
PUGLIA	1

Per l'anno sportivo 2018/2019 le prime squadre classificate del Campionato di Serie B dei gironi gestiti dal Comitato Regionale della Lombardia e del Veneto saranno promosse direttamente in serie A2 femminile 2019/2020.

Per le rimanenti 4 promozioni al campionato di serie A2 femminile 2019/2020, si procederà come di seguito indicato.

Le squadre si affronteranno in gare di andata e ritorno con il calendario di seguito indicato, precisando che per stabilire la squadra che giocherà la 1^a gara in casa sarà effettuato un sorteggio, a Roma nel mese di marzo 2019.

Le gare potranno terminare in parità e saranno disputati tempi supplementari esclusivamente nella gara di ritorno in caso di parità di differenza punti considerando le due gare.

TABELLONE A

TOSCANA 1

PUGLIA 1		PROMOSSA AL CAMPIONATO DI SERIE A2 FEMMINILE A.S. 2019/2020
CAMPANIA 2		
EMILIA ROMAGNA 2		

TABELLONE B

EMILIA ROMAGNA 1

PIEMONTE 1		PROMOSSA AL CAMPIONATO DI SERIE A2 FEMMINILE A.S. 2019/2020
SICILIA 2		
TOSCANA 3		

TABELLONE C

SICILIA 1

LAZIO 2		PROMOSSA AL CAMPIONATO DI SERIE A2 FEMMINILE A.S. 2019/2020
MARCHE ABRUZZO UMBRIA 1		
TOSCANA 2		

TABELLONE D

LAZIO 1

SARDEGNA 1	PROMOSSA AL CAMPIONATO DI SERIE A2 FEMMINILE A.S. 2019/2020
EMILIA ROMAGNA 3	
CAMPANIA 1	

Le Società partecipanti alla fase nazionale dovranno rispettare le norme riportate nella tabella 1.1.2.1 delle DOA – Campionati Regionali. E' possibile l'iscrizione a referto di 12 giocatrici purché venga rispettato il punto (1).

DATE DI SVOLGIMENTO

SPAREGGIO PRIMO TURNO – 28 aprile / 5 maggio

SPAREGGIO SECONDO TURNO – 12 maggio / 19 maggio

Retrocessioni

A cura dei Comitati Regionali

DELIBERA N. 164/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 9/2018, assunta dal Presidente federale in data 7 agosto 2018, con la quale viene autorizzato il Comitato Provinciale di Vicenza a svolgere l'Assemblea elettiva Straordinaria in data 29 settembre 2018 per l'elezione del Presidente Provinciale e del Consiglio Direttivo decaduto;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 9/2018, assunta dal Presidente federale in data 7 agosto 2018.

DELIBERA N. 165/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- considerato che le nomine dei Componenti degli Uffici tecnici distaccati (Ufficio Gare e Designazioni) sono scadute alla data del 30 giugno 2018;
- ravvisata la necessità di nominare i nuovi Componenti;
- preso atto delle proposte presentate dai Presidenti Regionali per la composizione degli Uffici Tecnici distaccati (Ufficio Gare e Designazioni) per l'anno sportivo 2018-2019;
- riscontrata la disponibilità degli stessi da parte del Comitato Regionale;
- ritenute le proposte formulate dai Presidenti Regionali meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare i Componenti gli Uffici Tecnici distaccati (Ufficio Gare e Designazioni) dei Comitati provinciali per l'anno sportivo 2018-2019 (scadenza 30 giugno 2019) come di seguito:

➤ **UFFICIO TECNICO DISTACCATO DI CATANZARO**

UFFICIO GARE

Responsabile: Angelino Celli

➤ **UFFICIO TECNICO DISTACCATO DI COSENZA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Thomas Riitano

➤ **UFFICIO TECNICO DISTACCATO DI BERGAMO**

UFFICIO GARE

Responsabile: Germano Foglieni
Componenti: Giancarlo Gritti – Mario Valli

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Angelo Coffetti
Componenti: Pietro Mingardi – Tommaso Avagliano – Graziano Sanga – Giuliana Brambilla

➤ **UFFICIO TECNICO DISTACCATO DI BRESCIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Guido Colombo
Componenti: Andrea Cremonini – Carlo Gheda

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Emanuele Pedercini
Componenti: Stefano Maccarana – Filippo Lera – Carlo Belloni – Elena Begnis

➤ **UFFICIO TECNICO DISTACCATO DI LIVORNO**

UFFICIO GARE

Responsabile: Massimo Magistro
Componenti: Marco Andromedi – Cecilia Baldini

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Daniele Turbati
Componenti: Alessandro Costa – Nico Camera – David Filippelli

➤ **UFFICIO TECNICO DISTACCATO DI PADOVA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Elena Zurolo
Componenti: Michela Baezzato

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Luciano Bagarolo
Componenti: Daniel Allegro – Matteo Menin – Sabrina Zappolla

➤ **UFFICIO TECNICO DISTACCATO DI TREVISO**

UFFICIO GARE

Responsabile: Nicolas Zanco
Componenti: Fabrizio Borin – Marika Zamprogna

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Andrea Zangrando
Componenti: Alberto Bernhart – Nicolò Zentilin

➤ **UFFICIO TECNICO DISTACCATO DI VARESE**

UFFICIO GARE

Responsabile: Carlo Lozza
Componenti: Maurizio Vanoni – Maurizio Insalaco

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Antonio De Simone
Componenti: Matteo Stevenazzi – Cristina Farina – Jacopo Spinello

➤ **UFFICIO TECNICO DISTACCATO DI VERONA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Enrico Mazzali
Componenti: Luca Perlini

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Alessandro Vantini
Componenti: Matteo Baldo

➤ **UFFICIO TECNICO DISTACCATO DI VICENZA**

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Federico Lavarda
Componenti: Paolo Salerno – Luca Cavedon – Silvia Grendele

DELIBERA N. 166/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera n. 2 del 23 agosto di Presidente Regionale Veneto con la quale si prende atto delle dimissioni del Sig. Nicolò Dian e con la quale viene proposta la sostituzione e la necessità di aumentare l'organico di un ulteriore soggetto;

viste le dimissioni del Sig. Nicolò Dian da Componente l'Ufficio Designazioni del Comitato Regionale Veneto, pervenute al Settore dal Comitato Regionale;

individuati nelle persone dei Sigg. Ilenia Casarin e Corrado Granzotto persone idonee a ricoprire l'incarico di Componenti l'Ufficio Designazioni;

acquisita da parte del Comitato Regionale Veneto la disponibilità dei Sigg. Ilenia Casarin e Corrado Granzotto a ricoprire tale incarico;

ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Veneto meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, per il biennio sportivo 2018/2019, i Sigg. Ilenia Casarin e Corrado Granzotto Componenti dell'Ufficio Designazioni del Comitato Regionale Veneto.

DELIBERA N. 167/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la delibera n. 11E/2018 di Consiglio Direttivo Regionale Lombardia del 31 luglio 2018 con la quale si prende atto delle dimissioni del Sig. Fulvio Di Pilato da componente Ufficio Designazioni e della volontà del Comitato di sostituire il Sig. Bettini Pietro causa incompatibilità con le mansioni dell'Ufficio Designazioni;
- viste le dimissioni del Sig. Fulvio Di Pilato da Componente l'Ufficio Designazioni del Comitato Regionale Lombardia, pervenute al Settore dal Comitato Regionale;
- individuati nelle persone dei Sigg. Claudio Marconetti e Massimo Camola persone idonee a ricoprire l'incarico di Componente l'Ufficio Designazioni;
- acquisita da parte del Comitato Regionale Lombardia la disponibilità dei Sigg. Claudio Marconetti e Massimo Camola a ricoprire tale incarico;
- ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Lombardia meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare per l'anno sportivo 2018/2019, i Sigg. Claudio Marconetti e Massimo Camola Componenti dell'Ufficio Designazioni del Comitato Regionale Lombardia.

DELIBERA N. 168/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la necessità del Comitato Regionale Toscana di variare la composizione degli Uffici Tecnici, Giustizia e Corte Sportiva di Appello;
- vista la delibera n. 11 di Consiglio Direttivo Regionale Toscana del 6 giugno 2018 con la quale vengono proposte le variazioni degli Uffici Tecnici, Giustizia e Corte Sportiva di Appello;
- acquisita da parte del Comitato Regionale Toscana la disponibilità delle persone interessate a ricoprire tali incarichi;
- ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Toscana meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di nominare per l'anno sportivo 2018/2019 l'Ufficio Tecnico del Comitato Regionale Toscana come di seguito:

UFFICIO GARE

Responsabile: Maurizio Fabbri
Componenti: Antonino Bolignari – Paolo Carlesi – Silvia Magistro – Lorenzo Volpi – Monica Monti – Giacomo Russo

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Federico Morelli
Componenti: Fabrizio Conti – Piercarlo Ricca – Barbara Pieri – Marco Bezzi

- di nominare fino al termine del quadriennio olimpico 2016/2020 l'Ufficio Giustizia e Corte sportiva di appello del Comitato Regionale Toscana come di seguito:

UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice sportivo: Domenico Vinci
Sostituto: Chiara Pezzini

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Presidente: Mario Parducci
Vice Presidente: Claudio Stolfi
Componenti: Andrea Benvenuti – Massimo Brancolui – Daniele Magnelli – Duccio Viligiardi

DELIBERA N. 169/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n. 355 del 6 aprile 2018, con la quale è stato stabilito di estendere, dalla stagione sportiva corrente, l'obbligo di partecipazione a Corsi di aggiornamento/formazione per Dirigenti accompagnatori delle Società partecipanti ai Campionati Regionali Maschili U20, U18, U16 e U15 Eccellenza e Femminili U20, U18, e U16;

visto il verbale della Consulta dei Presidenti Regionali svoltasi a Bologna il 13/14 settembre 2018 dove è stato precisato di non prevedere tale obbligatorietà per i Dirigenti accompagnatori delle Società partecipanti ai Campionati Regionali femminili U20, U18 e U16;

preso atto della nuova formulazione della proposta;

DELIBERA

di modificare la propria delibera n. 355/2018 prevedendo, a partire dalla stagione sportiva corrente, l'obbligo di partecipazione a Corsi di aggiornamento/formazione per Dirigenti accompagnatori, organizzati dai Comitati Regionali, delle Società partecipanti ai Campionati Maschili Under 20, 18, 16 e 15 Eccellenza.

DELIBERA N. 170/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n. 356 del 6 aprile 2018, con la quale è stato stabilito di introdurre dall'anno sportivo 2018/2019 per il Dirigente addetto agli Arbitri e agli Ufficiali di campo nei Campionati Nazionali Serie A, A2 e B Maschili, nei Campionati Serie A1 e A2 Femminili e nei Campionati Regionali Maschili C, U20, U18, U16 e U15 Eccellenza e Femminili B, U20, U18 e U16 per poter svolgere le proprie funzioni e per essere iscritto in lista elettronica e registrato a referto, deve essere in possesso della tessera "Dirigente addetto agli Arbitri e agli Ufficiali di campo" rilasciata a seguito della partecipazione obbligatoria al Corso;

visto il verbale della Consulta dei Presidenti Regionali svoltasi a Bologna il 13/14 settembre 2018 dove è stato precisato di non prevedere tale obbligatorietà per le Società partecipanti ai Campionati Regionali femminili U20,U18 e U16;

preso atto della nuova formulazione della proposta;

DELIBERA

- di modificare la propria delibera n. 356/2018 prevedendo che, a partire dalla stagione sportiva corrente, il Dirigente addetto agli Arbitri e agli Ufficiali di campo nei Campionati Nazionali Serie A, A2, e B Maschili, nei Campionati Serie A1 e A2 Femminili e nei Campionati Regionali Maschili C, U20, U18, U16 e U15 Eccellenza e Femminile B, per poter svolgere le proprie funzioni e per essere iscritto in lista elettronica e registrato a referto, deve essere in possesso della tessera di "Dirigente addetto agli Arbitri e agli Ufficiali di Campo" rilasciata a seguito della partecipazione obbligatoria al Corso;
- La tessera sarà valida dalla data di partecipazione al Corso fino al 30 giugno del quarto anno sportivo successivo.

DELIBERA N. 171/2018

Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 116 del Regolamento Organico in cui si disciplinano la composizione e l'attività di controllo sulle Società partecipanti al Campionato professionistico di Serie A e al Campionato dilettantistico maschile di Serie A2 da parte della Commissione Tecnica di Controllo;

considerati gli art. 20 e seguenti del Regolamento Esecutivo – Settore professionistico;

ravvisato l'obbligo di fissare la misura dei parametri di riferimento per i controlli economici finanziari per la stagione sportiva 2018/2019;

esaminata la proposta presentata in merito dalla Com.Te.C.;

ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

sentita la Lega Basket Serie A;

DELIBERA

di fissare, per la stagione sportiva 2018/2019, secondo quanto stabilito dal nuovo R.E. – Settore professionistico, la misura dei parametri ivi previsti nonché le date di deposito dei documenti presso la F.I.P. Com.Te.C., con le seguenti modalità:

16 ottobre 2018

- Deposito presso la Com.Te.C. dell'elenco (Allegato 1) contenente il riepilogo dei compensi riconosciuti a Società terze detentrici di eventuali diritti appartenenti a giocatori.
- Pagamento di Emolumenti, Contributi Enpals, Ritenute IRPEF ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza al bimestre luglio, agosto 2018.
- Invio della dichiarazione di avvenuto pagamento di Emolumenti, Contributi Inps, Ritenute IRPEF ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza ai mesi luglio, agosto 2018. Tale documento dovrà essere corredato da apposite quietanze di pagamento (modelli F/24).
- Invio delle dichiarazioni liberatorie sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati attestanti l'avvenuto e integrale pagamento di tutte le competenze riferite per competenza ai mesi di luglio, agosto 2018.
- Invio della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori e allenatori tesserati, riferite alle mensilità di luglio, agosto 2018.

17 dicembre 2018

- Per le Società che hanno chiuso l'esercizio al 30/06/2018 invio di copia del bilancio annuale **redatto obbligatoriamente in forma ordinaria**, unitamente:
 - a) alla relazione sulla gestione,
 - b) alla relazione del Collegio Sindacale,
 - c) al verbale di approvazione,
 - d) alla dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal Legale rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale.

- Per le Società che hanno chiuso il bilancio al 31/12/2017 invio di copia del bilancio Semestrale al 30/06/2018 **redatto obbligatoriamente in forma ordinaria** contenente le informazioni previste nell'art. 21 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico FIP.
- Pagamento di Emolumenti, Contributi INPS, Ritenute IRPFE ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza al bimestre settembre ottobre 2018.
- Invio della dichiarazione di avvenuto pagamento di Emolumenti, Contributi Enpals, Ritenute IRE ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza ai mesi settembre e ottobre 2018. Tale documento dovrà essere corredato da apposite quietanze di pagamento (modelli F/24).
- Invio delle dichiarazione liberatorie sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati attestanti l'avvenuto e integrale pagamento di tutte le competenze riferite per competenza ai mesi di settembre, ottobre 2018.
- Invio della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori e allenatori tesserati, riferite alle mensilità di settembre, ottobre 2018.

18 febbraio 2019

- Pagamento di Emolumenti, Contributi INPS, Ritenute IRPEF ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza al bimestre novembre, dicembre 2018.
- Invio della dichiarazione di avvenuto pagamento di Emolumenti, Contributi INPS, Ritenute IRPEF ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza al bimestre novembre e dicembre 2018. Tale documento dovrà essere correlato da apposite quietanze di pagamento (modelli F/24).
- Invio delle dichiarazione liberatorie sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati attestanti l'avvenuto e integrale pagamento di tutte le competenze riferite per competenza ai mesi di novembre, dicembre 2018.
- Invio del prospetto R/I - AC/PC – CL predisposti alla data del 31/12/2018, dai quali si evincano dei coefficiente non inferiore a 1,8 per R/I, 0,4 per AC/PC e 0,85 per CL.

16 aprile 2019

- Pagamento di Emolumenti, Contributi INPS, Ritenute IRPEF ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza al bimestre gennaio, febbraio 2019.
- Invio della dichiarazione di avvenuto pagamento di Emolumenti, Contributi Inps ex Enpals, Ritenute IRE ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza ai mesi gennaio, febbraio 2019. Tale documento dovrà essere corredato da apposite quietanze di pagamento (modelli F/24).
- Invio delle dichiarazione liberatorie sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati attestanti l'avvenuto e integrale pagamento di tutte le competenze riferite per competenza ai mesi di gennaio, febbraio 2019.

17 giugno 2019

- Pagamento di Emolumenti, Contributi INPS, Ritenute IRPEF ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza al bimestre marzo, aprile 2019.
- Invio della dichiarazione di avvenuto pagamento di Emolumenti, Contributi INPS, Ritenute IRPEF ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza ai mesi marzo, aprile 2019. Tale documento dovrà essere corredato da apposite quietanze di pagamento (modelli F/24).
- Invio delle dichiarazione liberatorie sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati attestanti l'avvenuto e integrale pagamento di tutte le competenze riferite per competenza ai mesi di marzo, aprile 2019.

Ammissione ai campionati

Gli adempimenti connessi alla permanenza ed ammissione ai rispettivi campionati professionistici saranno fissati con apposita delibera del Consiglio federale.

6 settembre 2019

- Pagamento di Emolumenti, Contributi, Ritenute IRPEF ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza al bimestre maggio, giugno 2019.
- Invio della dichiarazione di avvenuto pagamento di Emolumenti, Contributi INPS, Ritenute IRE ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza al bimestre maggio, giugno 2019.
- Invio delle dichiarazione liberatorie sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati attestanti l'avvenuto e integrale pagamento di tutte le competenze riferite per competenza ai mesi di maggio, giugno 2019; compresi i premi maturati relativi alla stagione 2018/19.

DELIBERA N. 172/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 116 del Regolamento Organico in cui si disciplinano la composizione e l'attività di controllo sulle Società partecipanti al Campionato professionistico di Serie A e al Campionato dilettantistico maschile di Serie A2 da parte della Commissione Tecnica di Controllo;
- considerati gli articoli 117 e seguenti del Regolamento Organico in cui si disciplinano in particolare le attività di controllo sulle Società partecipanti al Campionato nazionale dilettantistico maschile di Serie A2;
- ravvisato l'obbligo di fissare la misura dei parametri di riferimento per i controlli economici finanziari per la stagione sportiva 2018/2019;
- esaminata la proposta presentata in merito dalla Com.Te.C.;
- ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;
- sentita la Lega Nazionale Pallacanestro;

DELIBERA

di fissare, per la stagione sportiva 2018/2019, secondo quanto stabilito dagli articoli 117 e seguenti del Regolamento Organico FIP, la misura dei parametri ivi previsti nonché le date di deposito dei documenti presso la FIP Com.Te.C., con le seguenti modalità:

1. 16 novembre 2018

- Invio delle dichiarazioni liberatorie sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati attestanti l'avvenuto e integrale pagamento degli emolumenti riferiti per competenza ai mesi di luglio, agosto e settembre 2018.
- Invio della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori e allenatori tesserati, riferite alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2018.

2. 17 dicembre 2018

- Per le Società che hanno chiuso l'esercizio al 30/06/2018 invio di copia del bilancio annuale unitamente contenente le informazioni di cui all'art.118 del Regolamento Organico.
- Per le Società che hanno chiuso il bilancio al 31/12/2017 invio di copia del bilancio Semestrale al 30/06/2018 contenente le informazioni previste nell'art. 118 del Regolamento Organico.

3. 18 febbraio 2019

- Invio del prospetto Ricavi/Indebitamento predisposti alla data del 31/12/2018 dal quale si evinca un coefficiente non inferiore a **1,5**.
- Invio delle dichiarazioni liberatorie sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati attestanti l'avvenuto e integrale pagamento degli emolumenti riferiti per competenza ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018.
- Invio della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori e allenatori tesserati, riferite alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2018.
- Per le Società che hanno chiuso il bilancio al 30/06/2018 invio di copia del bilancio Semestrale al 31/12/2018 contenente le informazioni previste nell'art. 118 del Regolamento Organico FIP.

4. 16 maggio 2019

- Invio delle dichiarazioni liberatorie ,sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati attestanti l'avvenuto e integrale pagamento degli emolumenti riferiti per competenza ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

- Invio della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori e allenatori tesserati, riferite alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2019.
- Invio del prospetto Ricavi/Indebitamento predisposti alla data del 31/03/2019 dal quale si evinca un coefficiente non inferiore a **1,5**.
- Per le Società che hanno chiuso l'esercizio al 31/12/2019 invio di copia del bilancio annuale unitamente contenente le informazioni di cui all'art.118 del Regolamento Organico.

5. Ammissione ai campionati

Gli adempimenti connessi alla permanenza ed ammissione ai rispettivi campionati saranno fissati con apposita delibera del Consiglio federale.

6. 6 settembre 2019

- Invio delle dichiarazione liberatorie ,sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati attestanti l'avvenuto e integrale pagamento degli emolumenti riferiti per competenza ai mesi aprile, maggio e giugno 2018. Compresi i premi maturati relativi alla stagione 2018/2019.
- Invio della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori e allenatori tesserati, riferite alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2019.

DELIBERA N. 173/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata il 12 luglio 2018 dalla Società PALLACANESTRO SARNO (cod. FIP 048086), iscritta al campionato di Serie C Gold per la stagione sportiva 2018/19 in merito alla volontà di provvedere al trasferimento di sede da Sarno (SA) a Agropoli (SA);

visto l'art.148 lett. a) del Regolamento Organico in cui si disciplina l'istituto del trasferimento di sede prevedendo che la Società che intenda cambiare sede deve presentare motivata istanza, verbale di assemblea dei Soci, parere dei Comitati Regionali interessati, certificazione di disponibilità di adeguato impianto presso la nuova sede rilasciato dall'ente proprietario o gestore;

considerato altresì il termine fissato dalle DOA regionali a.s. 2018/19;

vista la relazione, agli atti della odierna riunione, con la quale il Settore Agonistico, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti previsti dall'art. 148 lett. a) del Regolamento Organico;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società PALLACANESTRO SARNO (cod. FIP 048086) da Sarno (SA) a Agropoli (SA), dove svolgerà la propria attività agonistica.

DELIBERA N. 174/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata l'istanza presentata il 9 agosto 2018 dalla Società NICO BASKET FEMMINILE (cod. FIP 054440), iscritta al campionato di A2 Femminile per la stagione sportiva 2018/19 in merito alla volontà di provvedere al trasferimento di sede da Massa e Cozzile (PT) a Ponte Buggianese (PT);
- visto l'art.148 lett. a) del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del trasferimento di sede prevedendo che la Società che intenda cambiare sede deve presentare motivata istanza, verbale di assemblea dei Soci, parere dei Comitati Regionali interessati, certificazione di disponibilità di adeguato impianto presso la nuova sede rilasciato dall'ente proprietario o gestore;
- considerato altresì il termine fissato dalle DOA dilettanti a.s. 2018/19;
- vista la relazione, agli atti della odierna riunione, con la quale il Settore Agonistico, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai nuovi siti previsti dall'art. 148 lett. a) del Regolamento Organico;
- ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società NICO BASKET FEMMINILE (cod. FIP 054440) da Massa e Cozzile (PT) a Ponte Buggianese (PT), dove svolgerà la propria attività agonistica.

DELIBERA N. 175/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata l'istanza presentata il 14 settembre 2018 dalla Società WERE BASKET SSD ARL (cod. FIP 055258) iscritta al campionato di Serie C Gold per la stagione sportiva 2018/19 in merito alla volontà di provvedere al trasferimento di sede da Ortona (CH) a Lanciano (CH);
- visto l'art.148 lett a) del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del trasferimento di sede prevedendo che la Società che intenda cambiare sede deve presentare motivata istanza, verbale di assemblea dei Soci, parere dei Comitati Regionali interessati, certificazione di disponibilità di adeguato impianto presso la nuova sede rilasciato dall'ente proprietario o gestore;
- considerato altresì il termine fissato dalle DOA regionali a.s. 2018/19;
- vista la relazione, agli atti della odierna riunione, da cui si evince che il Settore Agonistico, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti previsti dall'art. 148 lett. a) del Regolamento Organico;
- ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società WERE BASKET SSD ARL (cod. FIP 055258) da Ortona (CH) a Lanciano (CH), dove svolgerà la propria attività agonistica.

DELIBERA N. 176/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata l'istanza presentata l'8 agosto 2018 dalla Società ELITE BASKET ROMA (Cod. FIP 054911) iscritta al campionato di Serie A2 Femminile per la stagione sportiva 2018/19 in merito alla volontà di voler provvedere al cambio assetto giuridico;
- visto l'art. 153, comma 3 del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del cambio di assetto giuridico prevedendo che la Società che intenda cambiare assetto giuridico deve presentare verbale di assemblea straordinaria, atto costitutivo della Società di capitali, autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione dei suoi organi sottoscritta dal legale rappresentante;
- vista la relazione del Settore Agonistico con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti dell'art. 153, comma 3 del Regolamento Organico;
- ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da ELITE BASKET ROMA a ELITE BASKET ROMA SSD ARL con sede in Roma.

DELIBERA N. 177/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società JUVI CREMONA BASKET 1952 (Cod. FIP 047869) in data 22 agosto 2018, iscritta al campionato di Serie B Maschile per la stagione sportiva 2018/19 in merito alla volontà di voler provvedere al cambio assetto giuridico;
- visto l'art. 153, comma 3 del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del cambio di assetto giuridico prevedendo che la Società che intenda cambiare assetto giuridico deve presentare verbale di assemblea straordinaria, atto costitutivo della Società di capitali, autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione dei suoi organi sottoscritta dal legale rappresentante;
- vista la relazione del Settore Agonistico con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti previsti dall'art. 153, comma 3 del Regolamento Organico;
- ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da JUVI CREMONA BASKET 1952 A.S.D. a JUVI CREMONA BASKET 1952 SRL DIL. con sede in Cremona.

DELIBERA N. 178/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società NEW FLYING BALLS (Cod. FIP 19439) in data 13 agosto 2018, iscritta al campionato di Serie B Maschile per la stagione sportiva 2018/19 in merito alla volontà di voler provvedere al cambio assetto giuridico;

visto l'art. 153, comma 3 del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del cambio di assetto giuridico prevedendo che la Società che intenda cambiare assetto giuridico deve presentare verbale di assemblea straordinaria, atto costitutivo della Società di capitali, autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione dei suoi organi sottoscritta dal legale rappresentante;

vista la relazione del Settore Agonistico con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti previsti dall'art. 153, comma 3 del Regolamento Organico;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione NEW FLYING BALLS A.S.D. a NEW FLYING BALLS SRL DIL. con sede in Ozzano.

DELIBERA N. 179/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società ASD VIRTUS SIENA (Cod. FIP 000259) in data 29 agosto 2018 iscritta al campionato di Serie B Maschile per la stagione sportiva 2018/19 in merito alla volontà di voler provvedere al cambio assetto giuridico;

visto l'art. 153, comma 3 del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del cambio di assetto giuridico prevedendo che la Società che intenda cambiare assetto giuridico deve presentare verbale di assemblea straordinaria, atto costitutivo della Società di capitali, autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione dei suoi organi sottoscritta dal legale rappresentante;

vista la relazione del Settore Agonistico con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti previsti dall'art. 153, comma 3 del Regolamento Organico;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da ASD VIRTUS SIENA a VIRTUS SIENA SRL DIL. con sede in Siena.

DELIBERA N. 180/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società CAMPETTO BASKET ANCONA (Cod. FIP 023010) in data 22 agosto 2018 iscritta al campionato di Serie B Maschile per la stagione sportiva 2018/19 in merito alla volontà di voler provvedere al cambio assetto giuridico;

visto l'art. 153, comma 3 del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del cambio di assetto giuridico prevedendo che la Società che intenda cambiare assetto giuridico deve presentare verbale di assemblea straordinaria, atto costitutivo della Società di capitali, autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione dei suoi organi sottoscritta dal legale rappresentante;

vista la relazione del Settore Agonistico con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti previsti dall'art. 153, comma 3 del Regolamento Organico;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da CAMPETTO BASKET ANCONA A.S.D. a CAMPETTO BASKET ANCONA SRL DIL. con sede in Ancona.

DELIBERA N. 181/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società ASA A.S.DIL (Cod. FIP 005424) in data 4 settembre 2018 iscritta al campionato di Serie D Maschile per la stagione sportiva 2018/19 in merito alla volontà di voler provvedere al cambio assetto giuridico;

visto l'art. 153, comma 3 del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del cambio di assetto giuridico prevedendo che la Società che intenda cambiare assetto giuridico deve presentare verbale di assemblea straordinaria, atto costitutivo della Società di capitali, autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione dei suoi organi sottoscritta dal legale rappresentante;

vista la relazione del Settore Agonistico con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti previsti dall'art. 153, comma 3 del Regolamento Organico;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da ASA A.S.DIL a ASA SRL DIL. con sede in Cinisello Balsamo (MI).

DELIBERA N. 182/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società B.E.A. CHIERI ASD (Cod. FIP 043708) in data 4 settembre 2018 iscritta al campionato di Serie D Maschile per la stagione sportiva 2018/9 in merito alla volontà di voler provvedere al cambio assetto giuridico;
- visto l'art. 153, comma 3 del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del cambio di assetto giuridico prevedendo che la Società che intenda cambiare assetto giuridico deve presentare verbale di assemblea straordinaria, atto costitutivo della Società di capitali, autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione dei suoi organi sottoscritta dal legale rappresentante;
- vista la relazione del Settore Agonistico con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti previsti dall'art. 153, comma 3 del Regolamento Organico;
- ritenuta la relazione del Settore Agonistico con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti previsti dall'art. 153, comma 3 del Regolamento Organico;
- ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da B.E.A. CHIERI ASD a B.E.A. CHIERI SRL DIL. con sede in Chieri (TO).

DELIBERA N. 183/2018

Il Consiglio federale

- visti Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n. 366/2018 assunta nell'adunanza dell'11 maggio 2018 avente ad oggetto l'assegnazione dell'organizzazione del Trofeo delle Regioni 2019 al Comitato Regionale Basilicata;
- preso atto della rinuncia pervenuta da parte del Comitato Regionale Basilicata ad organizzare la prossima edizione del Trofeo delle Regioni per mancanza dei presupposti organizzativi;
- ravvisata la necessità di procedere con urgenza all'individuazione di un nuovo Comitato Regionale organizzatore;
- preso atto della disponibilità manifestata dal Comitato Regionale Emilia Romagna ad organizzare il Trofeo delle Regioni 2019,
- acquisito il parere positivo della Rappresentante della Consulta;
- acquisito altresì il parere positivo del Coordinatore del Trofeo delle Regioni, il Vice Presidente Vicario Gaetano Laguardia,

DELIBERA

-revocare la propria delibera n. 366/2018 avente ad oggetto l'assegnazione dell'organizzazione dell'edizione 2019 del Trofeo delle Regioni al Comitato Regionale Basilicata;

- conferire mandato esplorativo al Comitato Regionale Emilia Romagna, con riserva di erogazione di un contributo da parte della sede centrale, al fine di:

- organizzare la prossima edizione del Trofeo delle Regioni, con riserva di porre a carico di alcuni Comitati, in ragione della propria consistenza patrimoniale, le spese di soggiorno della propria delegazione;
- redigere un nuovo format della competizione che dovrà svolgersi in cinque giornate.

Roma, 28 settembre 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Berteà

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci